

## TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Discussione sul progetto di legge concernente il contratto civile del matrimonio — Osservazioni preliminari del senatore Collet — Risposta del relatore senatore De Margherita — Discorsi dei senatori Stara, Roberto d'Azeglio, Colli, e Di Castagnetto contro il progetto — Considerazioni in favore del ministro dell'interno.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane.

**VERME**, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, che è approvato senza osservazioni.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni :

789. Cinque sacerdoti della parrocchia di Clavesana, provincia di Mondovì;

790. Tre sacerdoti della parrocchia di Lequio, provincia di Mondovì;

791. Quattro sacerdoti del comune di Magliano, provincia d'Alba;

792. Tredici sacerdoti del comune di Lisio, provincia di Mondovì;

793. La vicaria di Calizzano, provincia d'Albenga, diocesi di Mondovì;

794. I parroci e sacerdoti della vicaria di Frabosa Soprana, provincia di Mondovì;

795. Il clero della vicaria di Monesiglio, id.;

796. I canonici della chiesa cattedrale di Mondovì;

797. I canonici e sacerdoti del comune d'Ormea, provincia di Mondovì;

798. La vicaria del comune di Ceva, id.;

799. I parroci, canonici e sacerdoti della parrocchia collegiata della città di Bene, id.;

800. I canonici della collegiata di Gozzano, parroci e clero del vicariato stesso, provincia di Novara;

801. I canonici ed il clero della collegiata d'Arona, id.;

801. Diciannove sacerdoti della diocesi di Mondovì;

Porgono motivate istanze al Senato per la reiezione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio.

**QUARELLI**, segretario, legge una lettera del senatore Luigi di Collegno, con cui questi espone il suo vivo rammarico di non potere, per motivi di salute, prender parte alla discussione sul progetto di legge concernente il contratto civile del matrimonio.

### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CONTRATTO CIVILE DEL MATRIMONIO.

**PRESIDENTE.** Il progetto di legge che i signori senatori sono chiamati a discutere è sotto gli occhi di ciascheduno (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 898). Credo di poter prescindere dalla lettura dei 75 articoli che lo compongono, e mi restringo, come altre volte si fece, a dichiarare aperta la discussione generale.

**STARA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Stara.

**COLLET.** Prima che si apra la discussione generale. . . .

**PRESIDENTE.** Ella non ha la parola.

**COLLET.** È per un semplice schiarimento.

Il signor relatore, nel suo elaboratissimo e dotto rapporto, nel dare un rapido cenno dei varii pareri dei magistrati, soggiunge, se mal non mi appongo, che i magistrati si spartirono in due file circa il sistema italiano, ed il sistema francese con alcune modificazioni.

Desidero sapere da lui, se fra questi magistrati abbia compreso quello di cassazione, cioè se questo magistrato sia

anche diviso in due file, oppure se codesto spartimento si riferisca a tutti i magistrati in genere.

Ove si riferisse al magistrato di cassazione, sarebbe obbligo del primo presidente di dare qualche spiegazione.

**DE MARGHERITA, relatore.** Quando parlai dei diversi pareri dati dalla magistratura, io ne la considerai in corpo.

Avendo avuto il guardasigilli la compiacenza di comunicarmi i pareri dei magistrati, io ho riferito i pareri dei medesimi in ordine al merito, dirò così, della questione, cioè sulla divisibilità del contratto dal sacramento, e desunsi letteralmente la conclusione in questa parte dai verbali della Commissione legislativa.

Del resto, quanto al punto dell'adottare piuttosto l'uno che l'altro dei due opposti sistemi, cioè od il sistema francese con alcune modificazioni, od il sistema italiano che corrisponde al sistema napolitano, o poco si scosta dal medesimo, non ho creduto di dover distinguere dalla magistratura il magistrato di cassazione, che per essere il primo non fa meno parte del corpo della magistratura dello Stato.

**COLLER.** A me basta questa spiegazione, aggiungerò una preghiera che spetta al primo presidente di Cassazione.

*Nel parere di questo magistrato...*

**PRESIDENTE.** *(Interrompendo)* Se ella entra nella materia, l'ordine dell'iscrizione non le dà la parola.

**COLLER.** Abbia la compiacenza di sentire la spiegazione.

Vostra eccellenza sa che ci ho comunicate due lettere del primo presidente del magistrato di Cassazione di Napoli, ed un'altra...

**PRESIDENTE.** Io la prego di riservare questa spiegazione quand'ella abbia il turno della parola.

**COLLER.** Ho fatto il mio dovere come primo presidente di Cassazione, dichiaro di non voler entrare nella discussione.

**PRESIDENTE.** Adesso la parola è accordata al senatore Stara per un fatto personale.

**STARA.** Ho domandato la parola per far presente al Senato che come membro della minoranza io sono a di lui disposizione ora, o sempre e quando gli piaccia d'ascoltarmi.

Prima però d'intraprendere la lettura del mio qualunque sia ragionamento, debbo dichiararvi, o signori, che il medesimo è riuscito assai lungo e prolisso, tanto che io temo fortemente di dover abusare di soverchio della compiacenza vostra ad ascoltarmi.

Ma voi, o signori, non ignorate quanto sia ampia, quanto sia vasta la materia che stiamo per discutere. Non fu certamente, nè poteva essere mio intendimento svolgerla e trattarla in tutta la sua ampiezza, in tutta la sua vastità, giacchè a ciò fare, o signori, non che un semplice discorso, non sarebbe bastato un intero volume; ma di sfiorarla leggermente e discorrerla rapidamente, rassegnandovi quelle sole osservazioni che mi son parute le più acconce ed opportune a dimostrare il mio assunto. Ma comechè io sia andato più presto spigolando che non mietendo in questo vasto campo, nondimeno il mio discorso, come ebbi l'onore di dire, è riuscito assai lungo e prolisso, più lungo e prolisso di quanto da principio io mi fossi immaginato.

Per la qual cosa io debbo caldamente pregarvi, o signori, non solamente a volermi essere cortesi e larghi della solita vostra indulgenza e sofferenza, ma a volermela anzi a cento doppi raddoppiare, giacchè tutta, quant'è, io avrò bisogno di usufruirla per cattivarmi, se non altro, la benigna vostra attenzione e per meritarmi, se possibile fia, l'ambito vostro compatimento.

Premessa questa mia dichiarazione, io rinnovo la protesta che sono a disposizione del Senato, e che parlerò sempre quando gli piacerà d'ascoltarmi.

**PRESIDENTE.** Credo di dover rappresentare al Senato che hannovi già parecchi oratori iscritti, fra i quali il primo nell'ordine d'iscrizione è il signor senatore d'Azeglio.

Prevedendo io che il signor senatore Stara, come organo della minoranza della Commissione, vorrebbe far conoscere al Senato i motivi che il condussero ad una contraria sentenza da quella emessa dalla maggioranza, ho invitato il marchese d'Azeglio a dirmi se aveva nulla in contrario a cedergli il suo turno d'iscrizione; ed egli gentile qual è, risposemi di non aver alcuna difficoltà che il signor senatore Stara prendesse la parola. E io credo che non sarà ciò discaro al Senato, in quanto che se esso conosce quali sono i motivi che hanno condotto la maggioranza della Commissione alle sue conclusioni, è giusto ancora che prima d'inoltrarsi nella discussione particolarizzata conosca quali sono le ragioni che indussero in contraria sentenza la minoranza della medesima.

Io dunque accordo la parola al rappresentante della minoranza, signor senatore Stara.

**STARA.** Signori senatori, quando io volgo uno sguardo retrospettivo sul passato e passo a rassegna i molti e gravi argomenti che sonosi trallati, le svariate e delicate materie che sonosi ventilate e le tante e ponderose deliberazioni che si son fatte nel breve periodo di tempo che noi godiamo del beneficio dello Statuto, non posso non ammirare lo zelo e la costanza con cui il Governo ed il Parlamento uniti e di conserva adopraronò nell'esplicamento e nell'attuazione delle libere nostre istituzioni.

Ma di tutti gli argomenti che finora si trattarono, di tutte le materie che fin qui si ventilarono, e di tutte le deliberazioni che per l'addietro si fecero, non avviene alcuna, a parer mio, che abbia destato un maggiore e più vivo e generale interesse di quella che forma il soggetto della presente discussione.

Non debbe quindi recar meraviglia e stupore se gli animi di tutti i cittadini sieno per cagione della medesima ad un sì alto grado sospesi e commossi e gli occhi loro in sì solenne occasione rivolti a quest'illustre Consesso, tutti con somma ansietà e col più vivo, e diciam pure, impaziente desiderio, aspettando di conoscere il tenore della di lui deliberazione.

Ed a rendere più sentito e più vivo l'interesse che ad una simile deliberazione da tutti si accoppia, non poco ha conferito l'intollerante, irrequieto e sempre pernicioso spirito di parte, il quale, impadronitosi, secondo il solito suo stile, dell'ardua e delicata materia, prese ciascuno a svolgerla nel proprio senso; recando bene spesso nella trattazione della medesima l'impeto cieco della passione, anziché il freddo calcolo della ragione. Quindi addivene che invece di vantaggiarsene, n'ebbe a soffrire discapito quel pacifico e concorde scioglimento della questione che era nei voti di tutti i buoni.

Nè la cosa poteva altrimenti riuscire, dappoichè una quotidiana esperienza ne fa chiari che questo malangurato spirito di parte, invece d'illuminare, offusca la mente di coloro che se ne lasciano signoreggiare, fa velo al loro giudizio e gli allontana sempre più dalla cognizione del vero, di cui vanno inutilmente in cerca con una guida sì mal fida e sicura.

Alla qual cognizione mirando unicamente in questo mio ragionamento, lascerò stare ogni altra considerazione, e

deposto ogni spirito di parte, da cui l'animo mio fu ognora per l'addietro, e se Iddio mi aiuti, sarà ancora per l'avvenire schivo ed abborrente, come in ogni altra mia impresa, così anche in questa, non prenderò per guida che l'amor santo del vero, ed il costante e vivo desiderio di promuovere, per quanto le deboli mie forze il consentono, il maggior bene dello Stato, di cui sono cittadino amatissimo, e della Chiesa, di cui mi dichiaro figliuolo ossequioso e devoto.

Duolmi soltanto che le mie forze non sieno pari all'altezza e nobiltà del soggetto; ma trattandosi di compiere un atto di cotanto ufficio, non posso, nè debbo per questa sola ragione ristarmi dal soddisfare al mio, qualunque siasi, coscienza intendimento.

Da me pertanto non vi attendiate, o signori, nè arte o facondia oratoria, nè profondità di dottrina, nè vastità di erudizione, nè novità di concetti, di cui già fecero sì bella prova coloro che mi precedettero, e saranno per farla quegli'altri che mi seguiranno in questo medesimo arringo.

Io mi contenterò in quella voce di parlarvi il severo linguaggio della ragione, esponendovi colla maggiore semplicità e schiettezza i miei pensieri intorno alla ponderosissima deliberazione che stiamo per fare, e le ragioni che m'indussero a dissentire su di essa dagli altri miei egregi ed onorevoli colleghi dell'ufficio centrale.

E per meglio e più agevolmente riuscire in questo mio assunto, ho fatto meco stesso disegno di lasciare da parte ogni questione che possa invelenire gli odii, fomentare la discordia ed allontanare gli animi da quell'accordo ed armonia che è tanto da desiderarsi così in questa come in ogni altra deliberazione, in cui si tratti di fare il bene dello Stato e della religione che sono inseparabili, perchè prendono radice nei medesimi principii e procedono dal medesimo comune autore che è Iddio.

Pertanto, lasciando stare se il Governo civile possa di per sé solo regolare la materia del matrimonio, per quanto sia degli effetti civili, senza tener conto del principio religioso, mi farò solo ad investigare se gli convenga di ciò fare nello interesse suo proprio ed in quello della religione, avuto massimamente riguardo alla natura mista e complessa dell'atto, non senza toccare in pari tempo e degli elementi costitutivi del contratto di matrimonio e dei principii regolatori della libertà e dell'indipendenza della Chiesa e dello Stato e della separazione dell'una dall'altro; e conseguentemente come abbia sanamente ad intendersi questa libertà ed indipendenza reciproca e questa vantata separazione che oggidì è sulle labbra e nella bocca di tutti, riserbandomi in ultimo luogo ad esprimervi tutto il mio pensiero su questo rilevantissimo argomento dell'uso e dell'intervento della religione negli atti e nelle materie civili; del modo con cui debbe intervenire, dell'ufficio che è chiamata ad esercitarvi, e dei limiti entro ai quali debb'essere ristretta, e come si possa e si debba stabilire e mantenere la tanto necessaria, e da tutti i buoni desiderata concordia ed armonia della Chiesa collo Stato, della podestà civile e temporale colla spirituale ed ecclesiastica.

Vari sistemi ci si parano davanti per regolare questa importante materia del matrimonio.

Per non abusare la sofferenza vostra, o signori, io lascerò da parte tutti gli altri che non valgono il pregio di una seria discussione e confutazione, e mi occuperò di tre soli che in più particolar modo mi paiono meritare la vostra attenzione.

Il primo è di coloro che separando affatto il contratto civile dal sacramento, o per meglio dire, lasciando da parte

l'elemento religioso, cui nè prescrivono, nè proibiscono, si occupano unicamente del matrimonio considerato sotto il primo aspetto, lasciando nel resto libero a ciascuno di fare o di non fare intervenire a quel loro atto il rito religioso, secondochè gli torna più a grado.

Il secondo è di quegli altri i quali riguardando e ponendo il rito religioso come complemento e perfezione dell'atto di matrimonio, mentre riconoscono nell'autorità civile il diritto di stabilire nell'interesse dello Stato quelle condizioni e formalità che valgano a regolare nel miglior modo possibile, per quanto sia degli effetti civili, il contratto suddetto, ammettono nel tempo stesso che non possa dirsi in ogni sua parte compiuto e perfetto, e l'interesse della Chiesa e dello Stato riguardo ad un atto di cotanta importanza pienamente guarentito ed assicurato, salvochè coll'intervento del rito religioso che lo nobilita e lo santifica ed al grado lo innalzi di sacramento, a cui venne da Dio ottimo massimo nella nuova legge eretto e sublimato.

Il terzo sistema infine è di coloro che procedendo per una via di mezzo, riconoscono bensì la necessità dell'intervento del rito religioso nella celebrazione del matrimonio, ma ammettono nel tempo stesso che può il medesimo validamente celebrarsi e compirsi senza di esso, ogniquale volta, per qualunque siasi causa, l'intervento del rito religioso non possa aver luogo.

Come di leggeri voi scorgerete, o signori, dei tre sistemi che vi ho sinqui divisati i due primi soltanto sono logici, conseguenti e razionali, laddove il terzo non può dirsi nè l'uno nè l'altro.

Muovendo i primi dal principio che il potere civile non debbe ingerirsi negli affari di religione e di coscienza e separando perciò il contratto civile dal sacramento, si limitano a stabilire le condizioni e le formalità che nell'interesse della società e per riguardo dei puri e semplici effetti civili loro paiono le più acconcie e le meglio appropriate a ben regolare quest'importantissimo atto ed a renderlo il più che possibile sia bene augurato e profittevole.

Fermi in quel loro principio ed al medesimo devoti e conseguenti, non si curano, nè si danno alcun pensiero del rito religioso. E senza prescrivere, nè proibire, lasciano in piena balla delle parti stesse contraenti il farlo o non farlo nella celebrazione del loro matrimonio intervenire, secondo che meglio a loro pare e piace.

È questo, essi dicono, un affare di coscienza, al quale è estraneo il poter civile. Ciascuno quindi, come in tutti gli altri atti e negozi umani, così anche in questo che n'è il principale, consulti la propria coscienza e sia libero di operare secondo i dettati e gli impulsi della medesima.

La società civile loro non fa in ciò alcun divieto, nè prescrizione; non vi pone ostacolo, ma non gli obbliga neppure, perchè l'uno e l'altro è estraneo alle di lei attribuzioni, eccede i confini del poter suo, esce dai limiti della sua missione, e si allontana dal fine che si propone, non che dai mezzi di che dispone per conseguirlo.

I secondi per lo contrario altamente penetrati dalla somma convenienza, anzi convinti e persuasi dell'assoluto bisogno, dell'indeclinabile intervento dei due principii civile e religioso, e del mutuo concorso dell'uno coll'altro nella celebrazione del matrimonio, estimano che la separazione loro sia la rovina di entrambi, e che la perfetta e costante loro unione soltanto condur possa a quei felici e da tutti i buoni e savi desiderati risultamenti che all'interesse beninteso della Chiesa e dello Stato sono richiesti.

Fermi in questa loro credenza e fedeli a questo loro prin-

cipio, mentre pongono l'intervento del rito religioso come complemento e perfezione dell'atto, non altrimenti riconoscono questo per valido e legittimo che dalla religione non sia stato accompagnato e santificato, avvisando eglino che il concorso e l'unione dei due principii sia fonte d'ogni bene, la separazione loro sorgente e causa di molti mali.

E gli uni e gli altri però degni di egual lode in questo rispetto che entrambi si mostrano coerenti, conseguenti, logici e razionali nei loro principii e nelle loro conseguenze.

Non così i sostenitori del terzo sistema, i quali in parte accettando, ed in parte rigettando i principii e le conseguenze dei due primi, oltrechè si chiariscono incoerenti, disdicono e screditano sè stessi e le loro prescrizioni, distruggendo coll'una quanto di buono avevano edificato coll'altra e viceversa, tantochè al postutto il loro sistema ad altro non riesce che ad accogliere e riunire in sè o tutti o gran parte degli inconvenienti dei due primi, ed a distruggere o scemare tutto quello di buono che in sè racchiudono gli altri due.

Lasciando pertanto da parte questo terzo sistema che l'intera vostra Commissione unanime condanna e non vuole, tutta la discussione si riduce all'esame dei due primi, nella scelta dei quali venne meno nel seno della Commissione stessa quell'accordo che aveva presieduto alla prima sua deliberazione.

Come voi rilevaste, o signori, dall'elaboratissimo rapporto dell'egregio e dotto mio amico e collega il relatore, la vostra Commissione dopo di avere lungamente discussi i due sistemi che soli oramai si stavano a fronte e rivaleggiavano tra loro, venuta finalmente alla deliberazione, si trovò scissa in due parti, avendo la maggioranza abbracciato il primo di essi, quando invece la minoranza si attenne di preferenza al secondo.

Facendo io parte di quest'ultima, ho reputato a debito del mio ufficio il venirmi esponendo quelle ragioni che mi mossero a dissentire dai chiarissimi miei colleghi, acciocchè nella ponderosa deliberazione che voi state per fare possiate pesarle nelle bilancie della vostra saviezza e tenerne quel conto di cui le ravviserete meritevoli.

Non v'ha dubbio alcuno che il matrimonio sia l'atto più importante della vita umana.

Esso forma il primo anello di quell'ordine mirabile che il Divin Creatore ha stabilito per la propagazione e felicità del genere umano.

Da quello, come da causa prima, dipendono il benessere e la felicità non solamente degli stessi coniugi, ma ben anche delle famiglie e dell'intera società.

Datemi, o signori, matrimoni assecurati e bene auspicati, ed io vi prometto prole ben educata e morigerata, famiglia ben ordinata, società quieta e tranquilla, zelatrice d'ogni virtù e abborritrice del male.

Non è quindi da meravigliare se fin dall'origine sua prima e presso tutte le nazioni si antiche che moderne, noi vediamo essere stato quest'atto circondato da tutte quelle forme e cautele che fossero atte e meglio conferissero a renderlo saldo e durevole, venerando e prosperevole.

Infatti la genesi del matrimonio ne fa chiari della divina sua origine contemporanea alla creazione dell'uomo.

Quando Iddio nell'Eden estrasse dal costato di Adamo la prima donna, ed unendola ad Adamo proferì quelle memorande parole: *Crescite et multiplicamini, et replete terram*, lo accompagnò della sua benedizione, prescrivendo loro di procreare e di educare i loro figliuoli nella saviezza e nella verità.

Quindi appare come Iddio, nell'istituire l'unione coniugale, l'abbia accompagnata della sua benedizione e per tal modo santificata fin dall'origine sua prima.

E siccome nulla a caso operò l'autore della natura, ma tutto con sapientissimo e provvidentissimo consiglio e con mirabile fine e disegno ordinò e dispose, così a noi tutti che crediamo nelle divine sue parole si fa manifesto che il matrimonio non può, nè debbe andare giammai disgiunto dalla di lui santificazione, e conseguentemente dal concorso della religione che l'accompagnò fin dalla prima sua istituzione.

Che se noi volgiamo lo sguardo alla storia e ne consultiamo gli annali e gli insegnamenti, noi vi apprendremo come tutti i popoli, non quello d'Israello soltanto, ma gli altri ancora che si diedero in preda alla superstizione ed alla idolatria, abbiano pur sempre, in ciò solo, obbedito al voto della natura e della ragione e seguitato l'esempio del divin Creatore, circondando essi pure, qual più qual meno, ma tutti nello stesso lodevolissimo fine di santificarlo e di rinforzarlo, il contratto di matrimonio di religiose cerimonie, le quali ma più profonda, forte o santa opinione imprimevano nella mente degli uomini dell'importanza del medesimo, e coll'implorare dal cielo gli opportuni conforti ed aiuti lo rendessero più saldo e venerando.

Presso gli Egiziani e presso i Greci le nozze erano precdute ed accompagnate da molte cerimonie e riti religiosi, per mezzo dei quali si implorava tra le altre cose dagli sposi la felicità e la fecondità della loro unione.

Presso gli antichi Romani poi voi ben sapete, o signori, di quali e quante formole fossero state premunite e circondate le nozze, tanto che si può, senza tema di andare errati, affermare e mantenere che presso tutti i popoli dell'antichità il matrimonio fu ognora celebrato sotto gli auspizi della divinità, senza il cui intervento non era riguardato come compiuto e perfetto.

Questo consenso universale dei popoli e dei legislatori di tutti i paesi e di tutte le età che mirabilmente consuona coll'origine divina e colla primitiva istituzione del matrimonio, è l'espressione la più eloquente, il significato il più patente ed autorevole, la prova la più luminosa ed irrefragabile della somma convenienza non solo, ma dell'assoluto bisogno da tutti sempre sentito e riconosciuto dell'intervento del rito religioso nella celebrazione del matrimonio, affinché questo corrisponda ai caratteri della sua origine e adegui al fine ed ai bisogni per cui venne istituito e possa partorire quei benefizi che la famiglia e la società, lo Stato e la Chiesa hanno il diritto di ripromettersene.

Che se dai popoli del paganesimo noi volgiamo il discorso al popolo eletto del Signore, noi troveremo che tra le molte altre solennità, riti e cerimonie con cui gli Ebrei accompagnavano le loro nozze, furono ognora riguardati come essenziali quelle dell'accompagnamento solenne della sposa alla casa dello sposo e delle benedizioni religiose che solevano aver luogo nel festino nuziale, tanto che gli sposi non acquistavano un diritto perfetto sul corpo l'uno dell'altro, sintanto che tutte queste cerimonie non fossero state compiute.

Quindi, secondo la giurisprudenza che regolava i matrimoni degli ebrei, era ammesso in principio che era il Signore che univa la sposa allo sposo per mezzo di un vincolo sacro ed inviolabile.

Quando poi il riparatore dell'uman genere comparve tra noi ad operare il gran riscatto, mentre richiamò l'unione coniugale alla purezza dell'origine sua prima, da cui eransi nel processo del tempo alquanto scostati gli ebrei *propter*

*duritiem cordis eorum*, volle ben anche nella somma sua bontà e provvidenza innalzare il matrimonio cristiano al grado sublime di altro dei sacramenti da lui istituiti come altrettanti mezzi proprii ed atti a conferire le sue grazie e le sue benedizioni.

Non vi ha dubbio pertanto che sotto la legge di grazia il matrimonio abbia acquistato un maggior grado di nobiltà, dignità, eccellenza e perfezione e che tutti cotesti pregi in lui derivino dalla grazia santificante che gli comunica e gli imprime il sacramento.

Non si può del pari ragionevolmente contendere che tali e tanti pregi conferiscano mirabilmente alla santità del vincolo coniugale, alla di lui saldezza e durevolezza, a partorire insomma quei benefici effetti che tutti dobbiamo da simile unione riprometterci, la pace e la felicità degli sposi, il maggior bene della prole, il miglior ordine delle famiglie e con esso la maggiore sicurezza, tranquillità e prosperità della Chiesa e dello Stato.

Ma se questi sono i felici risultamenti che dai matrimoni ben regolati e bene indirizzati ritrae l'intera società, se questi immensi doni e vantaggi sono a mille doppi accresciuti e resi più sicuri e più fermi e costanti dall'intervento del rito religioso, chi sarà per negare che, dove pure ogni altra ragione e rispetto mancasse a consigliare un simile intervento, la sola considerazione del proprio e ben inteso interesse, la sola convenienza politica dovrebbe infallantemente indurre e persuadere lo Stato a fare suo pro di sì benefica istituzione, a trarne il maggior vantaggio possibile, a favorirla, promuoverla, proteggerla con ogni maniera di favori e sussidi, a farla sua propria, trasfonderla nelle sue leggi e renderla per tutti obbligatoria e necessaria, a prescriverla, insomma, come il mezzo più sicuro ed efficace a giungere i fini del matrimonio, rendendo per tal modo solenne omaggio al principio religioso e dando pel primo l'esempio molto autorevole e proficuo della di lui osservanza in un atto di cotanto rilievo?

Ma se le cose stanno in questi termini, come nissuno che abbia fior di senno pare a me che lo possa negare, come mai si potrà dire che faccia opera savia e prudente, utile ed opportuna quel legislatore che accingendosi a regolare la materia del matrimonio, faccia assoluta astrazione del principio religioso e si limiti a stabilire quel solo che agli effetti civili si riferisce, senza darsi il menomo pensiero di quanto al rito religioso si appartiene?

Non si dirà in quella vece che, adoprando in simile guisa, rigetta l'esperienza del passato, non tien conto dell'esempio dei legislatori di tutti i popoli e di tutte le età, e quello che più monta, si mette in opposizione coll'origine stessa e colla primitiva istituzione del matrimonio che fu da Dio benedetto nella persona di Adamo ed Eva?

E perchè mai adopereremo noi diversamente dall'autore della natura separando nelle nozze il contratto civile dal rito religioso, quando l'uno e l'altro erano stati da quello insieme uniti ed incarnati per forma che l'uno non potesse, nè dovesse andare dall'altro disgiunto, perchè legittime e valide, sante ed inviolabili fossero le nozze stesse?

Concludiamo adunque che l'origine divina stessa, la primitiva istituzione del matrimonio, l'esempio e l'autorità di tutti i popoli del gentilesimo, la legge antica degli ebrei, la legge nuova del cristianesimo, l'utile stesso della società altamente ed imperiosamente richiegono che nella celebrazione del matrimonio il contratto civile non vada mai disgiunto dal rito religioso che lo informa e santifica.

Se non che dai sostenitori della contraria dottrina non si negano, nè si disconoscono tutti questi vantaggi e benefici che dall'intervento del rito religioso nella celebrazione dei matrimoni derivano e che noi siamo venuti sin qui più presto accennando che dimostrando.

Solo si pretende che non sia l'intervento medesimo sperabile, nè possibile senza gravissimi inconvenienti che dissuadono dal renderlo obbligatorio e dall'inserirlo in una legge civile regolatrice del matrimonio; inconvenienti che tornerrebbero a detrimento della dignità, libertà ed indipendenza dello Stato e fornirebbero occasione e materia a conflitti, urti e collisioni che turberebbero la Chiesa e lo Stato, invece di vantaggiarli.

Aggiungono poi ancora che non giova in contrario l'esempio e l'autorità dei popoli del paganesimo e di quello stesso d'Israello, dappoichè e gli uni e l'altro erano governati in modo che il poter civile era congiunto e cumulado col potere religioso, sicchè lo stesso imperante trovandosi ad un tempo e principe e sacerdote, prescriveva egli stesso nelle sue leggi le formalità, i riti e le cerimonie da osservarsi nella celebrazione dei matrimoni, e mentre non ne rimaneva perciò lesa, nè pregiudicata la dignità, la libertà e l'indipendenza del potere civile, non erano neppure a temersi i conflitti, gli urti e le collisioni dei due poteri.

Laddove sotto la legge evangelica trovandosi questi separati e disgiunti, ed avendo il divin Redentore protestato che *regnum suum non erat de hoc mundo*, cade, secondo i nostri avversarii, ogni forza dell'argomento contrario che noi abbiamo voluto trarre dall'esempio e dall'autorità dei popoli del paganesimo e della nazione giudaica.

Noi accettiamo di buon grado, quanto nella loro buona fede ammettono e riconoscono i nostri avversari circa la convenienza dell'intervento del principio religioso nella celebrazione del matrimonio.

Bensi non possiamo seco loro convenire dei temuti inconvenienti e pericoli.

E mentre confidiamo di poter vittoriosamente dimostrare che sono questi o del tutto insussistenti o di molto esagerati, intanto per confessione stessa dei nostri avversari sta fermo ed incontrastabile che l'unione ed il concorso dell'elemento religioso col civile è sommamente utile ed opportuno nella celebrazione delle nozze, tale insomma da desiderarsi non solo, ma da prescriversi ben anche dove ciò si possa fare senza scapito della dignità, libertà ed indipendenza dello Stato, e senza i notati inconvenienti e disordini.

Per ora ne giovi di prendere atto di questa loro ammissione e ricognizione, riserbando in appresso di combattere e confutare i panici e vani loro timori in proposito e di rivendicare la dignità, la libertà e l'indipendenza del potere civile e dello Stato da ogni lesione e pregiudizio che possa loro venir fatto.

Bensi credo di non dover lasciare fin d'ora senza risposta le altre obiezioni, più apparenti che solide, che dalla diversa natura di governo si vogliono desumersi.

E primamente, se non si può negare che presso ai popoli del gentilesimo il poter religioso fosse congiunto e cumulado col potere civile, questa loro unione per altro era puramente di fatto e non di diritto, tantochè la medesima per nulla pregiudicava all'indole propria e particolare di ciascuno di essi che erano per origine e per istituzione separati e distinti.

In secondo luogo poi se il principe che di fatto era pur sacerdote prescriveva nella celebrazione del matrimonio l'intervento del rito religioso, dava con ciò assai chiaramente a

divedere che conveniente, utile ed opportuno egli ravvisava un simile intervento.

Ma se tale questo si appalesa, come da nessuno può ragionevolmente contestarsi, perchè un'egual prescrizione non si farà nella legge civile regolatrice del matrimonio, ora che i due poteri civile e religioso sono separati e distinti?

Forsechè quello che prima era utile, conveniente ed opportuno, cessò ora di essere tale per l'avvenuta separazione dei due poteri?

O non piuttosto è divenuto maggiore il bisogno, anzi la necessità di un simile concorso ed intervento, quando questo possa effettuarsi senza scapito del potere civile e senza i temuti inconvenienti?

L'argomento pertanto che a sostegno e conforto del nostro sistema noi abbiamo voluto trarre dall'esempio e dall'autorità dei popoli antichi e dall'ebraico, per ciò solo non vien meno che vi fosse presso a quelli confusione di poteri, poichè questa non cambia l'intrinseca ragione dell'intervento del rito religioso nella celebrazione delle nozze, essendo nell'un caso e nell'altro eguali gli effetti del medesimo.

Che se Cristo nella nuova legge separò e distinse il *sum-mum imperium* dal *ius in sacra* secondo l'ingenta e primitiva natura dell'uno e dell'altro, e disse e protestò che il regno suo non era *de hoc mundo*, ciò fece nell'interesse reciproco della Chiesa e dello Stato, non perchè rivaleggiando o stando ciascun di essi in sul tirato, si avversassero o non curassero tra loro, ma perchè camminando anzi uniti e di conserva, si aiutassero scambievolmente e si prestassero l'una l'altro la mano nell'adempimento del proprio ufficio e nel conseguimento del proprio fine.

La sola considerazione pertanto del proprio utile ed interesse, quando non soccorressero altre ragioni, dovrebbe non solo consigliare, ma imporre al legislatore lo stretto obbligo di far intervenire nelle unioni matrimoniali il rito religioso per santificarle e renderle più venerando, salde e durevoli.

Poichè, secondo quanto acconciamente avvertirono gli scrittori di queste materie, è cosa manifesta che fintantochè gelosamente si custodirono e si osservarono nella celebrazione dei matrimoni le cerimonie ed i riti religiosi, la morale pubblica e privata sommamente se ne vantaggiarono e le nazioni stettero in fiore e progredirono in meglio.

Ma tostochè collo sprezzo o non curanza di quei riti e di quelle cerimonie si andò nella mente degli uomini scemando e indebolendo l'alta opinione ed il sommo rispetto che dalla osservanza dei medesimi veniva procacciato al contratto di matrimonio, la morale pubblica e privata peggiorò e si corruppe, l'ordine e la domestica pace scomparve dal seno delle famiglie e gli Stati andarono in decadenza e volsero alla loro rovina.

Ma se nell'unione dei due principii religioso e civile sta la salute ed il rinvigimento dell'uno e dell'altro, nella separazione loro sta la rovina e l'indebolimento di entrambi, come già di sopra ho toccato e torna qui in acconcio di meglio chiarire e dimostrare.

Nè per riuscire in questo mio assunto avrò bisogno di lungo discorso.

Imperocchè non credo che siavi alcuno il quale voglia contestarmi che, come in tutte le altre cose, così anche in questa che è una delle più rilevanti di tutte, l'interesse ben inteso della Chiesa e dello Stato altamente richiegga che i due poteri camminino uniti e di buon accordo, e non separatamente e disgiuntamente l'uno dall'altro.

Chiunque infatti non voglia disconoscere la comune loro origine, la loro missione ed il fine che si propongono, dee di necessità convenire in questa sentenza che le due società civile ed ecclesiastica debbono prestarsi vicendevole soccorso e coi mezzi propri di ciascheduna concorrere e cooperare al maggior bene e prosperità degli individui che le compongono così in questo come nell'altro ordine di cose per cui tutti furono creati.

Ma questo mutuo soccorso non si può nè sperare, nè verificare senza l'unione e concordia delle due società, le quali armonizzano tra loro per modo che l'una confermi e santifichi ciò che l'altra prescrive, e questa alla sua volta protegga e promuova ciò che quella predica ed insegna.

Che se in quella vece l'una adoperi separatamente dall'altra, non solo non si otterranno quei reciproci vantaggi e benefici che dalla loro unione procedono, ma quello che più monta sorgeranno assai facili e frequenti gli urti e le collisioni che nuoceranno grandemente ad entrambe e turberanno le coscienze dei cittadini.

Oltre di che il disaccordo tra le due società, mentre non può dall'un canto mancare di rendere a ciascuna di esse più malagevole e spinosa la via che dovrebbero battere per conseguire il proprio fine, scema dall'altro, se non toglie affatto, autorità e rispetto ai loro atti ed alle loro leggi facendole scapitare entrambe nell'opinione dei popoli. I quali spinti da varii rispetti, parteggerebbero naturalmente o per l'una o per l'altra secondo le proprie ispirazioni e tendenze.

Allora, o signori, noi godremo dello strano spettacolo di vedere taluni fermi e saldi nella propria fede avversare e disprezzare le disposizioni della legge civile come non conformi alle loro religiose credenze, ai loro sentimenti religiosi, alla propria coscienza. Tali altri per lo contrario che approveranno ed abbracceranno le massime e le prescrizioni della legge civile, tenere in poco o nessun conto la dottrina ed i precetti della religione senza l'intervento della quale il legislatore dichiara che sono valide e legittime le loro nozze.

Nè può diversamente succedere di due poteri entrambi supremi, i quali posti di continuo a fronte l'uno dell'altro operano sui medesimi individui.

Teneri e zelatori delle proprie prerogative, le quali si toccano sì davvicino che non di rado si confondono tra loro per guisa che torna assai difficile lo scernerne i giusta confini, se essi si mettono in capo di agire separatamente e da sé, senza intendersi prima tra loro e prestarsi l'un l'altro la mano, o tosto o tardi cadono inevitabilmente in mutue diffidenze, gelosie e rivalità, le quali generano le animosità, le discordie e le ire. Da queste sorgono gli eccessi ed i trasmodamenti dell'uno e dell'altro o di entrambi; dagli eccessi e dalle usurpazioni gli urti ed i conflitti, e dalle collisioni le guerre o sorde od aperte, ma sempre accanite ed irritanti.

Per verità, se il Governo non facesse solenne professione di cattolicesimo; se non proclamasse altamente la religione cattolica la sola religione dello Stato; se in quella vece ammettesse e riconoscesse la libertà dei culti, forse con qualche color di ragione e giustizia potrebbe legittimare il suo operato, affermando che egli stabilisce le regole e le condizioni del contratto civile del matrimonio pei cittadini di tutte le credenze, non potendo nè dovendo in ciò aver riguardo più all'una che all'altra delle religioni che per lui sono tutte eguali.

Sebbene, o signori, a parlar vero, neppure in questo caso potrebbe o dovrebbe, a parer mio, fare nelle sue leggi astrazione dall'elemento religioso, il quale in tutti i culti è ognora

concorso, ed importa che concorra nella celebrazione del matrimonio, affinché colla potenza che la religione sola possiede, altamente s'imprima e si radichi nelle menti e nei costumi dei popoli l'idea della di lui santità ed indissolubilità.

Ma trattandosi di un paese in cui la religione cattolica è la sola religione dello Stato, come mai può il potere civile pretendere di regolare egli solo il matrimonio dei cattolici, prescindendo dal rito religioso, senza disconoscere la natura di quell'atto e contrastare alle proprie credenze?

Infatti non può negarsi che il matrimonio sia un atto di natura misto e complesso, in parte civile ed in parte religioso; un atto unico bensì, ma informato dalla legge civile ed ecclesiastica riguardo ai cattolici.

Fermato questo punto, sul quale parmi che nessuno possa muovere fondato dubbio, voi ben vedete, o signori, che tutta la questione sta nel determinare se dal solo potere civile, astrazione fatta dallo spirituale, possa il matrimonio dei cattolici regolarsi per modo che compiuto e perfetto debba dirsi senza l'intervento del rito religioso.

In altri termini, se l'atto suddetto che, come di natura mista e complessa, riunisce ed accoppia in sé gli elementi della legge civile ed ecclesiastica, possa ragionevolmente e convenevolmente scindersi in due, talché indipendenti l'uno dall'altro ed egualmente sussistenti, operino separatamente l'uno per gli effetti civili soltanto, l'altro per gli effetti spirituali; o non debba più presto serbarsi unito ed inscindibile, perché dir si possa compiuto e perfetto riguardo ai cattolici, e conseguentemente celebrarsi col concorso dei due elementi civile e religioso, sicché l'uno non intervenga ed operi da sé solo indipendentemente dall'altro, ma entrambi concorrano per quella parte che a ciascuno si aspetta.

Ma se la natura mista dell'atto ne conduce a quest'ultima conseguenza, le religiose credenze in essa vieppiù ne confermano.

Ed invero, vuole o non vuole il Governo civile riconoscere la dottrina cattolica, secondo la quale non può darsi tra i cattolici matrimonio lecito e rato, compiuto e perfetto senza l'intervento del rito religioso?

Se ciò confessa ed ammette, come mai può allora riconoscere e stabilire per i cattolici un matrimonio puramente civile che sussista ed operi da per sé solo, senza contrariare alle proprie credenze religiose che riprovano e condannano una simile unione?

Se poi non ammette né riconosce una simile dottrina, allora convien dire che egli ripudii le proprie credenze religiose e si metta in opposizione colla fede che professa di cattolico.

Al postutto la legge civile stabilendo che vi è e vi può essere un'unione coniugale puramente civile, valida e legittima, perfetta e compiuta per i cattolici senza l'intervento del rito religioso, contrasta singolarmente colla legge ecclesiastica, la quale non riconosce per leciti e rati, compiuti e perfetti i matrimoni dei cattolici che dal rito suddetto non sieno stati accompagnati.

E che la cosa stia nei termini in cui ho l'onore di esporvela, voi, o signori, ne converrete meco, quando vi piaccia di considerare al fatto di quel cattolico che, contento alla disposizione della sola legge civile, prescinda nel contrarre il suo matrimonio dal rito religioso.

Che cosa ne dice la legge civile di cotesto matrimonio? Ella ne dice che è valido e legittimo; che i due coniugi sono marito e moglie legittimi, e che legittimi del pari sono i figliuoli che nasceranno da questa loro unione.

E che ne dice invece la legge della Chiesa? Ella ne risponde

che il matrimonio non è lecito, e rato; che non son veri marito e moglie i due coniugi, e che i figliuoli nati da questa loro unione sono parti di concubinato.

Quindi si fa manifesta la collisione che sorge da un simile stato di cose tra la legge civile e l'ecclesiastica, tra la credenza cattolica e quella di semplice cittadino.

Ad evitare la quale pare a me che trattandosi di un atto misto e complesso, sebbene unico e solo, e che percuote il medesimo obbietto, ed i medesimi individui, come non può in parte sussistere, ed in parte non sussistere, così per esistere ed essere compiuto e perfetto debba essere tutto insieme atto civile e religioso, e conseguentemente venir regolato ed informato simultaneamente dai due elementi che lo compongono, dal civile, cioè, e dal religioso, ciascuno entro ai limiti delle proprie attribuzioni e della propria inspezione.

Senzachè io tengo per fermo, o signori, che a forza di separare il principio religioso dal civile, di non curarlo e lasciarlo da parte nelle leggi ed istituzioni umane, se non si distrugge affatto, di molto almeno si indebolisce, e si finisce per guastare l'uno e l'altro invece di rinforzarli a vicenda.

Operando entrambi sui medesimi individui, è mestieri che operino di buon accordo, e con perfetta armonia. Altrimenti l'uno pregiudica all'altro nel conseguimento del proprio fine.

Con questa smania insana di separare e disgiungere il principio religioso dalle cose civili e temporali, quello s'affievolisce e si annulla, queste si guastano e si corrompono con sommo detrimento della Chiesa e dello Stato.

Da una parte per quel vezzo che molti ha invaso di fare quanto fa il legislatore, vale a dire di non curare il principio religioso e di eliminarlo affatto dagli affari civili e temporali, non v'ha dubbio che la religione abbia sofferto e soffra danni gravissimi, poichè con questo andazzo la gente si avvezza a fare senza di essa, e a poco a poco la trascura, la dimentica e l'annulla.

Da un'altra parte, o signori, se dall'esperienza del passato hassi a giudicare dell'avvenire, vi è forte a temere che con questo voler separare il principio religioso da tutte le istituzioni umane e da tutti i temporali negozi, si finisca per ridurre ogni cosa a pura e morta materia, la quale, non santificata da quel primo e principale elemento che anima tutte le cose, ad altro non riesce né può guarir riuscire che al trionfo fatale di quella funesta dottrina, la quale colloca nel godimento presente ogni felicità, a conseguir la quale ogni mezzo divien lecito e buono, non esclusi il socialismo e il comunismo che sono una logica conseguenza, e l'applicazione pratica di quella dottrina.

Seguendosi il medesimo stile nel regolare la materia che ora si sta ventilando, addiverrà del matrimonio quello che accade degli altri contratti. A poco a poco spento o indebolito nella mente degli uomini il principio religioso da cui s'informa il matrimonio, verrà questo considerato come un atto puramente civile, e si materializzerà di guisa che nella guasta coscienza dei contraenti non si differenzierà guari dalla compra e vendita, dalla locazione e conduzione, e dalla società di tutte le cose terrene e mondane.

Succederà allora del matrimonio ciò che è avvenuto della carità, che volutasi separare dal principio religioso è divenuta assai debole ed impotente a partorire tutti quei beni che se ne speravano, ed a cessare tutti quei mali a cui si voleva riparare.

Ora io dimando a qualsiasi persona, non che profondamente religiosa, ed eminentemente cattolica, semplicemente politica e zelatrice della ragione di Stato: è questo il tempo opportuno

di operare simili riforme e d'inoltrarci in una via sì pericolosa, per cui altri già naufragarono?

Nei tempi che corrono è verità riconosciuta ed ammessa da tutti gli uomini savi e chiaroveggenti d'ogni onesto partito, che tutto in generale tende a sciogliersi e a distruggersi: famiglia, proprietà, autorità, società.

In questa deplorabile, ma pur troppo assai invalsa e radicata tendenza degli spiriti, maggiore senza dubbio e più urgente si fa sentire il bisogno di stringere e rinforzare, che non di rallentare o indebolire tutte le molle sulle quali l'ordine sociale è fondato e riposa.

E se questa è una trista, ma pure incontrastabile verità, io faccio giudice il senno vostro, o signori, se sarebbe savio consiglio e prudente partito quello di distruggere o indebolire la molla la più potente ed efficace, il vincolo più forte, l'elemento più essenziale al mantenimento del buon ordine delle famiglie e della stessa società, il principio religioso.

Per me nol credo, e sono anzi d'avviso che il tempo non sarebbe certamente scelto il più opportuno ed acconcio ad operare di cotali riforme, e ad introdurre di simili cambiamenti ed innovazioni nella patria legislazione.

Pertanto, dove non sopperissero altre considerazioni, a me pare sufficientemente dimostrato che la sola convenienza politica, la stessa ragion di Stato ne dovrebbe sconsigliare dall'entrare in una sì lubrica via, che battuta da altri li condusse all'estrema rovina.

Se non che da ben altre obbligazioni, a parer mio, trovasi astretto il Governo, e da ben altri rispetti guidato e spinto a rigettare un simile sistema, quando non voglia fallire al proprio ufficio, disconoscere la propria missione, ed allontanarsi da quel fine che si propone nella saviezza e giustizia delle sue leggi e de' suoi atti.

A così fare lo astringe la fede che professa di cattolico; l'ufficio che esercita di protettore di una religione non solo dominante, ma che lo Statuto dichiara la sola religione dello Stato, non essendo le altre che semplicemente tollerate.

La religione nostra santissima, apparsa o predicata in tempi in cui l'irreligione, l'immoralità e le altre male pesti sociali erano salite al sommo grado, per far argine al male che soverchiava e richiamava i fedeli all'origine prima ed alla vera istituzione dell'unione coniugale, e conseguentemente all'osservanza dei buoni costumi, nobilitò il matrimonio innalzandolo alla dignità di sacramento.

La Chiesa insegna, e noi cattolici crediamo che il matrimonio è un vero sacramento, *sacramentum magnum*; come è del pari conforme alla dottrina della medesima che chi si unisce in matrimonio, si faccia nell'atto di quell'unione benedire dai ministri dell'altare.

Ora, se questo è dogma e dottrina della Chiesa, forza è che tutti i cattolici vi credano e vi si adattino. Chiunque non vi creda o non vi si adatti, o non è più cattolico o contraffa ai precetti ed agli insegnamenti della divina nostra religione.

E siccome, giusta quanto si è di sopra già dimostrato, importa sommamente al bene, tanto del presente quanto del futuro ordine di cose, che questo rito religioso si osservi da tutti i cattolici, così conviene ed importa egualmente che tanto la podestà civile, quanto la spirituale concorrano, ciascuno per quella parte che le spetta, e con quei mezzi che le son propri, a curarne e prescriverne la più scrupolosa osservanza.

Il non prescriverla, ma abbandonarla semplicemente alla libera scelta e volontà dei contraenti è, a parer mio, annul-

larla, e renderla di poco o nissun effetto. *Qui vult finem, vult media.*

Se al Governo civile corre debito di difendere e tutelare, di promuovere e favorire tutti gli elementi d'ordine, di conservazione e di moralità, io non so troppo farmi capace come possa ragionevolmente ristarci dal prescrivere nella celebrazione del matrimonio l'intervento del rito religioso, quando appunto dal felice innesto di questo col contratto civile dipendono l'ordine e la moralità sì pubblica che privata.

Oltre di che io vi confesso, o signori, che nel mio corto intendimento non so troppo rendermi ragione, come il lasciar in piena balla delle parti l'osservanza del rito religioso nella celebrazione del matrimonio possa conciliarsi col diritto e coll'obbligo di protezione che spetta alla suprema podestà verso la Chiesa.

Se, come insegnano gli scrittori di questa materia, vari sono i gradi di cotesta protezione, secondo la varietà de' culti che son permessi o tollerati, tutti però convengono in questa sentenza, che il massimo grado di protezione è dovuto alla religione dominante.

In virtù di questa protezione, come lo Stato ha il diritto di esigere, che la Chiesa adempia a quegli uffici pei quali è stata istituita, così ha l'obbligo non solo d'impedire e vietare che le si rechi disturbo od impedimento nell'esercizio delle sue funzioni, ma ben anche di prestarle aiuto ed assistenza, di proccacciarle e compartirle quei favori e sussidi di cui abbisogni per operare il bene e giungere il fine, per cui venne istituita, di promuovere l'osservanza delle di lei leggi nelle materie che alla di lei podestà appartengono, di mostrarsi insomma sollecito che la medesima prosperi e fiorisca, amplii, estenda e propaghi dovunque il suo spirituale dominio e la sua divina dottrina.

Questo diritto e obbligo di proteggere la Chiesa tocca poi all'ultimo suo grado di perfezione, quando, come nel nostro caso, il sovrano a cui appartiene è membro della Chiesa stessa, e professa la medesima religione.

Alla doppia qualità che egli riveste in questo caso, di supremo imperante, cioè, e di cattolico, corrisponde un doppio obbligo che in modo più speciale lo stringe a procurare e promuovere il maggior bene ed incremento della Chiesa stessa, alle cui leggi ed ordinazioni va soggetto e deve obbedienza come qualunque altro privato.

Ma se questi, come ne insegnano gli scrittori della materia, sono i principii veri ed inconcussi di quel diritto ed obbligo di protezione che spetta al principe verso la Chiesa, rivolgendomi a' miei carissimi avversari, e facendo un appello ai maggiori loro lumi ed alla specehiata buona fede, onde giustamente si pregiano di andare adorni, io chieggo loro se, più che alla cortecchia della cosa ed al nudo suono della parola, mirandosi alla sostanza del diritto ed obbligo suddetto, si possa ragionevolmente affermare e mantenere, che in tutta la sua estensione eserciti il primo e soddisfi al secondo quel supremo imperante, che regolando la materia del matrimonio, si limiti a stabilire le formalità e le condizioni che meglio al medesimo si addicono, come a semplice contratto civile, niun caso fatto del rito religioso: e mirando ai soli effetti civili che indi derivano, niun conto tenga di quegli altri assai più rilevanti e sublimi, che dall'osservanza del rito religioso soltanto possono aspettarsi e partorirsi.

Lasciando in piena balla degli sposi il fare o non far benedire le loro nozze, il Governo non tratta diversamente la religione cattolica da tutte le altre.

Ma allora, di grazia, qual è il grado di protezione che presta alla cattolica Chiesa? Forse quella più ampia ed estesa

di cui sopra ho parlato? O non piuttosto quell'ultima, ed infima che non può negare neppure alle religioni semplicemente permesse o tollerate?

Qual è in questo caso il senso ed il valore di Chiesa dominante, se questa non è diversamente trattata e protetta da tutte le altre?

Come si può dire in questo caso gelosamente e scrupolosamente osservata la lettera e lo spirito dell'articolo primo dello Statuto, che riconosce non solo per dominante la Chiesa cattolica, ma la dichiara ben anche la sola religione dello Stato?

Signori, o io m'inganno a partito, o il diritto e l'obbligo di protezione che spetta ad un sovrano cattolico verso la cattolica Chiesa, che la legge fondamentale dichiara la sola religione dello Stato, significa ed importa ben altro, a parer mio, che il permettere semplicemente che in un atto di cotanta importanza per la Chiesa e per lo Stato, e che nel foro esterno esercita una sì generale, potente e salutare influenza su tutte le cose temporali, sui coniugi, sulla prole, sulla famiglia, sull'intera società, possa bensì intervenire il rito religioso, ma non sia punto obbligatorio, tantochè rimanga intieramente abbandonato al solo e libero arbitrio dei contraenti.

Esso importa, nel mio modo di vedere, che il rito religioso si renda obbligatorio, e si prescriva come formalità essenziale ed indispensabile, al paro non solo, ma al disopra ben anche di ogni altra, per modo che senza di essa non possa la celebrazione del matrimonio dirsi compiuta e perfetta.

Ma qui insorgono i miei dotti avversari, ed affermano che la religione non ha bisogno di questi umani argomenti e sussidi per sussistere: che nei primi secoli della Chiesa infatti erano le nozze considerate per valide e legittime, tuttochè non vi intervenesse il rito religioso: che, lasciato libero alla coscienza dei contraenti un simile intervento, la religione, invece di patirne detrimento, se ne vantaggierà, dappoichè tutti volenterosamente vi si conformeranno e l'osserveranno.

Certo, o signori, che la religione nostra santissima non perirà per ciò solo che il legislatore nel regolare la materia del matrimonio abbia fatto astrazione dal rito religioso, conciossiachè l'Uomo Verità che predisse la navicella di Pietro dover essere dibattuta e percossa, abbia pure soggiunto che ella non sia mai intranta, nè sommersa.

Ma non per ciò cessa o vien meno nel Governo l'obbligo di una speciale ed efficace protezione, per cui maggiormente fiorisca, cresca e si dilati, massimamente a riguardo di un atto qual è il matrimonio, che tocca sì da vicino al bene della Chiesa e dello Stato, e che, composto di elementi temporali e spirituali, vuol essere dalle due leggi insieme e concordemente regolato per poter essere in ogni sua parte compiuto e perfetto.

L'allegare poi l'esempio dei primi secoli della Chiesa, quasi per motivo di farvi ritorno, è un disconoscere di troppo la ragione dei tempi, giacchè nei primi secoli la Chiesa che entrava nuova nello Stato era non che dominante, o la sola religione dello Stato, e da tutti professata, neppure permessa nè tollerata, ma proscritta, perseguitata, e da pochi abbracciata. Pertanto dalla condizione dei tempi e delle cose dei primi secoli della Chiesa non si può con fondamento argomentare alla presente che è totalmente diversa e disparata.

Di altri mezzi erasi allora servito Iddio nella sua provvidenza ed onnipotenza per far crescere e fiorire la religione nascente: di altri dovevasi far uso per conservarla e proteggerla già adulta e fiorente. Quelli erano straordinari o non durevoli: questi sono ordinari e perpetui: gli uni e gli altri accomodati alla diversa condizione dei tempi.

Come mai sarebbesi in quei primi tempi potuto, non che pretendere, sperare che dal Governo civile si facesse nella celebrazione delle nozze intervenire il rito religioso, quando la Chiesa stessa che lo prescrive era da quel medesimo governo non solo spregiata e vietata, ma barbaramente trattata e perseguitata?

Ma quando in processo di tempo la benefica luce del Vangelo cominciò a penetrare, le di lei sorti si cambiarono a poco a poco in meglio, finchè si giunse al punto che non altrimenti il matrimonio si riconobbe per legittimo e rato, che coll'intervento del rito religioso. Mutata la condizione dei tempi, si venne pur cambiando la legge regolatrice del matrimonio, la quale perciò fu messa in armonia collo stato presente delle cose.

Intanto però è da ritenersi che fin dai primi tempi e sempre la Chiesa considerò per illecite le nozze separate e disgiunte dal rito religioso, e che allora soltanto le aveva per rate e perfette, quando erano state benedette e santificate.

Il dire poi che lasciato libero il rito religioso sarà da tutti ugualmente e volenterosamente osservato, oltrechè ragione ed esperienza vi ripugna, è pur cosa, se non altro, assai dubbia e pericolosa; epperò da non tentarsi nei tempi presenti troppo disparati dal fervore dei primi secoli, e certamente più proclivi all'indifferenza e noncuranza, che all'adempimento dei riti religiosi.

Senza che una simile asserzione, quando pur fosse vera, aggrava e non iscusa la colpa del legislatore, il quale, in vece di conformare e ragguagliare le sue leggi ai costumi ed alle religiose credenze del popolo, se non si mette in opposizione coi medesimi, certamente dà segno di tenerne poco conto quando, ben lungi dall'incarnarli, come sarebbe suo debito, nelle proprie leggi, si limita a farne astrazione e li trascura.

Ma se egli è vero, come voi dite, che tutti l'osserveranno, perchè voi pei primi non ne date l'esempio? Perchè non siete i primi a rendere il dovuto omaggio ed ossequio a queste generali e religiose tendenze per vostra confessione stessa cotanto utili e commendevoli, prescrivendo nella vostra legge regolatrice del matrimonio la necessità del rito religioso?

Perchè, ripigliano qui i miei chiarissimi contraddittori, perchè a simil prescrizione non si confà la natura di sacramento che vuol esser libero; ed osta la libertà di coscienza che non vuol esser violentata.

Prima di tutto parmi, o signori, che senza tema di soverchia presunzione, e non senza un qualche colore di ragione e giustizia, io potrei facilmente districarmi dalle obbiettate difficoltà col solo allegare che trattandosi di un atto esteriore che ha tanta parte ed esercita una sì benefica e salutare influenza nel buon esito e regime della società coniugale, a cui si può dire congenito e connaturale, sommanente importa che, ad esempio di quanto si è ognora fin dall'istituzione sua prima praticato, si prescriva l'intervento del rito religioso anche di presente, in cui maggiore e più sentito si manifesta il bisogno, a fronte anche delle difficoltà che si mettono innanzi.

Ma penetrando poi più addentro nei meriti di queste, a me pare, o signori, se male non mi appongo, che giustamente non possa venir lassato di usurpare il dominio della coscienza e di fare della religione un mezzo di politico reggimento, quel legislatore cattolico che, facendo leggi per un popolo tutto cattolico, prescrive l'osservanza del rito religioso nella celebrazione delle nozze come altra delle formalità essenziali per la validità di quell'atto; conciossiachè solo per conseguenza

ed in via indiretta ed accessoria venga egli esercitando e spiegando la sua autorità sopra una materia, che più propriamente rientra nel dominio della religione e della coscienza. La qual cosa, come voi ben vedete, mai non gli fu, nè gli può essere vietata, massimamente quando è consigliata da potentissime considerazioni, ed è altamente richiesta dalla natura dell'atto stesso che egli regola, che come negozio temporale, rientra, fuor di dubbio, nelle di lui attribuzioni.

Il perchè se voi, o legislatore, che vi assumete il grave carico di regolare il contratto matrimoniale coll'intendimento, fuor di dubbio, di dargli quell'indirizzo che meglio adegui allo scopo per cui venne instituito, non potete a meno di sentire con noi tutta l'importanza dell'intervento a tal uopo del rito religioso; come mai senza contraddire a voi stessi, potete non convenire medesimamente con noi nella somma convenienza non solo, ma nell'assoluto bisogno ben anche di dar opera che da tutti si osservi e si pratichi col non riconoscere per compiuto e perfetto il loro matrimonio fuorchè insieme colle altre sia pure stata adempiuta la formalità e la condizione del rito suddetto?

Così adoperando, voi farete nè più nè meno di ciò che è richiesto dalla natura dell'atto; di ciò che è radicato nei costumi del popolo per cui fate le vostre leggi; di ciò insomma che esige il bene della Chiesa e dello Stato, al quale dee cedere ogni privato e mal fondato riguardo, antipatia o indifferenza verso il principio religioso.

In quella guisa che voi stabilite la necessità del consenso paterno e non pochi impedimenti nell'interesse della morale e del buon ordine delle famiglie, similmente prescrivere pur dovette per gli stessi motivi e pel medesimo fine l'intervento e l'osservanza del rito religioso, come altra delle condizioni e cautele la più atta a favorire quella morale pubblica e privata, quel buon ordine delle famiglie, e quel maggior utile della Chiesa e dello Stato che voi dovette con ogni mezzo promuovere nelle vostre disposizioni regolatrici della materia matrimoniale.

Nè in ciò, o signori, io so vedere alcuna violazione di sorta della libertà di coscienza.

Nissuno è più tenero di me di questa libertà: nissuno più di me l'ha ognora, non solo rispettata, ma gelosamente custodita e difesa; di me, che in nessun tempo, ed in nessuna occasione mai non ho voluto nè per timore, nè per favore transigere col debito della coscienza; di me, che fui e sarò ognor parato a sacrificare ogni cosa, la vita stessa, anzichè mancare a questo debito sacrosanto.

Ma forsechè prescrivendosi l'intervento del rito religioso nella celebrazione del matrimonio si fa violenza od offesa a questa preziosa libertà?

Per me nol credo, o signori, e per farvene chiari, io non ho che a mettervi sott'occhio in che veramente consista codesta da tutti tanto vantata e da pochi assai osservata e forse mal conosciuta ed apprezzata libertà di coscienza.

La libertà di coscienza, o signori, sta nel non essere impedito a fare ciò che l'obbligo della propria coscienza vi detta, e molto più nel non essere obbligato a fare ciò che la propria coscienza vieta e condanna come cosa turpe ed illecita.

Ma se in quella vece venga taluno per ragioni di alta convenienza dalla legge obbligato a far cosa, cui la propria coscienza nè comandi, nè riprovi, egli potrà dolersi bensì di essere astretto a far cosa cui crede inutile, molesta, incomoda, e se volesse anche gravosa, ma non mai contraria nè opposta alla di lui libertà di coscienza, giacchè le obbligazioni dalla medesima imposte non sono per nulla violentate, ma rimangono libere ed intatte, salvo ed illese affatto.

Stando le cose in questi termini, io non so troppo persuadermi come si possa lassare di violatore della libertà di coscienza quel legislatore cattolico, che accingendosi a regolare la materia del matrimonio pei cattolici, v'introduca l'obbligo dell'osservanza del rito religioso, come altra delle formalità richieste alla validità del medesimo.

Forsechè con una prescrizione di tal fatta vieta ai cattolici di adempiere ad alcuna delle obbligazioni che la coscienza gli imponga, o loro comanda di far cosa che questa gli proibisca come illecita?

Mainò, posciachè od essi hanno la vera coscienza di cattolici, e conformandosi alla legge, soddisfano e non violano le obbligazioni della medesima. Ovvero non hanno una simile coscienza, ed in questo caso potranno bensì gli schivi e ritrosi dolersi che si obblighino a fare cosa incomoda e molesta, a cui non attaccano alcun valore e non prestano alcuna fede, ma non pretendere che si faccia violenza alla propria coscienza. Come mai in questo caso ci può entrare la coscienza di chi non crede, od in che offendersi la libertà della medesima.

Per asserire una tal cosa, converrebbe supporre non solamente che egli abbia una coscienza, ma che questa inoltre gli vieti come illecita e peccaminosa l'osservanza del rito religioso.

Ma ciò non è possibile che mai si verifichi nel nostro sistema, poichè chi invoca la libertà di coscienza, ammette con ciò solo di averne una, la quale di necessità suppone delle obbligazioni religiose, che la medesima gli impone di soddisfare. Queste obbligazioni poi possono essere varie secondo la varietà dei culti che si professano: ma qualunque esse sieno, tutte si veggono rispettate e non violentate, quando la legge civile si limita a prescrivere che nella celebrazione del matrimonio si osservino i riti religiosi propri del culto a cui ciascuno appartenga.

Che se l'improntitudine di taluno giungesse sino al punto di bestemmare che egli non abbia nè riconosca verun culto, veruna credenza, e conseguentemente nessuna obbligazione religiosa da soddisfare, chi preferisse una tanta empietà, si chiarirebbe senza coscienza, la quale suppone culto, credenza e religiose obbligazioni, e non avendo coscienza, non potrebbe in nessun caso dolersi che a questa si faccia lesione o violenza, nè invocare la libertà di una cosa che protesta di non avere.

Diverso sarebbe il caso di chi abbia una coscienza bensì, ma tale che non confini, nè vada d'accordo colla dottrina, e cogli insegnamenti della religione e del culto a cui pubblicamente appartiene. Ma neanche in questa peggiore ipotesi si può dire che venga lesa o pregiudicata la di lui coscienza, dappoichè non gli si impone alcun precetto o divieto cui la medesima condanni come illecito. Solo potrà dolersi di esser obbligato all'adempimento di una formalità, che mentre per lui non ha nè pregio, nè valore, gli reca d'altra parte un qualche incomodo o aggravio.

Dove dunque si potrà scorgere la menoma violenza, la menoma lesione recata alla libertà di coscienza, allorchè il legislatore per ragioni da tutti riconosciute di somma convenienza ed importanza si faccia a prescrivere che nella celebrazione del matrimonio abbia ad intervenire il rito religioso proprio di ciascun culto, come altra delle formalità necessarie alla validità di quell'atto?

Pare anzi a me che la coscienza di ciascuno sia libera ed illesa affatto, poichè se dall'or canto si ben pubblico richiede che nella celebrazione delle nozze si prescriva l'osservanza del rito religioso, dall'altro è libero a ciascuno di farne quel culto

che meglio gli pare e piace, purchè vi si conformi per la validità dell'atto stesso.

In quella guisa che non si violenta, nè si lede la coscienza di veruno, allora quando per ragioni di pubblico interesse si prescrive in certi casi ed in alcuni atti la prestazione del giuramento, che è pur atto egualmente religioso, similmente non si lede nè si offende la medesima quando si prescrive che nella celebrazione del matrimonio abbia ad intervenire il rito religioso.

E come non sarebbe da ascoltarsi quel tale che sotto il frivolo pretesto della libertà di coscienza volesse esimersi dalla prestazione del prescritto giuramento, così non può, nè debbe menarsi buona ai nostri avversari la medesima ragione per escludere dal novero delle formalità da prescriversi per la validità del contratto nuziale quella del rito religioso.

Parimenti non evvi, ch'io mi sappia, alcuno il quale abbia osato sin qui, non che sostenere, allegare che si faccia violenza alla libertà di coscienza allorquando il Governo, o per celebrare la memoria di avvenimenti gloriosi, o per attestare solennemente la propria gratitudine in occasione di qualche segnalato beneficio ricevuto, o per rendere onoranza e suffragare ad uomini insigni e della patria benemeriti, ordina e dispone che si compiano di certe funzioni ecclesiastiche, di certi riti e cerimonie religiose.

E perchè dunque si vorrà allegare e sostenere che si faccia offesa o violenza alla libertà di coscienza degli sposi, allorchè per considerazione di assai più alto interesse loro s'impone l'obbligo di accompagnare la celebrazione delle nozze colle formalità del rito religioso?

Intesa come da taluni si vorrebbe la libertà di coscienza, nulla più si potrebbe fare nè prescrivere dal legislatore intorno a tutto ciò che attiene al culto ed alla religione, poichè vi osterebbe in tutto la predicata separazione del temporale dallo spirituale, e ad ogni piè sospinto si griderebbe alla violata libertà di coscienza. La qual dottrina, dove fosse accolta e adottata, ridurrebbe leggi, istituzioni ed ogni altra cosa di questo mondo ad un puro e pretto materialismo.

Ma non così, a parer mio, va intesa cotesta tanto vantata libertà, nè spinta tant'oltre, che al legislatore sia tolta la facoltà, quando il ben pubblico lo esiga, di prescrivere l'osservanza e l'adempimento di quegli atti religiosi, di quei riti, cerimonie e funzioni, che sieno credute atte a promuoverlo e favorirlo.

E qui non debbono confondersi, come si fa da taluni poco consideratori, a parer mio, della proprietà dei nomi, o meno ancora della sostanza delle cose, gli atti religiosi dell'indole di quelli di cui ragioniamo, con quegli altri, assai dissimili, che non soffrono precepto, nè coazione civile di sorta.

Intorno a questi ultimi noi siamo pienamente d'accordo coi nostri illustri avversari, che vogliono i medesimi essere abbandonati al pieno e libero arbitrio e volere di chi gli esercita, giacchè riguardando essi principalmente è direttamente il solo privato interesse dei singoli cittadini, male comporterebbe la libertà di coscienza di questi che il legislatore civile s'ingerisse nel libero e spontaneo loro esercizio. Tali sarebbero, per cagion d'esempio, gli obblighi del digiuno, della Pasqua e simili.

Ma assai diversamente procede la bisogna a riguardo di quegli altri atti, i quali, sebbene l'origine e la forza loro ritraggano dalla religione, hanno però una stretta ed intima relazione coi diritti e cogli interessi del pubblico e dei privati.

Non v'ha dubbio, o signori, che questi atti religiosi rien-

trino nel dominio del legislatore civile, dappoichè principalmente e direttamente riguardano ai diritti ed interessi suddetti, dei quali nessuno sarà per contendermi che egli sia il supremo moderatore.

Tali sono gli atti dei quali ora si disputa, che sebbene ritraggano dal religioso, hanno però un diretto ed intimo rapporto coi diritti e cogli interessi civili del pubblico e dei privati, sicchè non può, nè debbe essere vietato al legislatore di servirsi saviamente e prudentemente dei medesimi a conservazione e tutela dei detti diritti ed interessi, che potrebbero altrimenti trovarsi compromessi.

E come non si potrebbe ragionevolmente pretendere che si avesse ad abolire l'uso del giuramento e di altri atti consimili, pel solo e frivolo pretesto che la prestazione e l'esercizio dei medesimi possa fare degl'ipocriti e degli spergiuri, così non si può medesimamente pretendere che non si abbia nella legge regolatrice del matrimonio ad introdurre la formalità del rito religioso sotto l'egual pretesto che si possa correr rischio di fare per essa degl'ipocriti e dei sacrileghi.

Nell'uno e nell'altro caso il legislatore ad altro non intende che a conservare ed a tutelare dei diritti ed interessi gravissimi a pro del pubblico e dei privati, e con ciò non lede la coscienza di veruno.

S'acquetino pertanto i zelatori della libertà di coscienza: chè, noi teneri e gelosi al par di loro della di lei inviolabilità la manteniamo ferma ed intatta, anche allorquando crediamo che si abbia a prescrivere nella celebrazione del matrimonio l'intervento e l'osservanza del rito religioso.

Diciamo bensì ai nostri dotti contraddittori, che se per le addotte ragioni, che noi abbiamo combattute, oggino si danno a credere che si abbia dal medesimo a prescindere, in tal caso per esser logici e conseguenti, debbono di necessità limitarsi nelle loro disposizioni legislative ai puri elementi ed effetti civili, come in tutti gli altri atti e contratti qualunque, senza entrare ad occuparsi menomamente degli altri elementi spirituali e religiosi, dei quali s'informa il matrimonio.

Quindi conseguita, che trattando e regolando la materia degli impedimenti, deggiono prescindere, e lasciar da parte tutti quelli che nulla hanno a che fare col matrimonio, considerato come contratto puramente civile, e che solo al medesimo si connettono, considerato nel rispetto religioso.

Epperò non deggiono annoverare tra gl'impedimenti nè i voti solenni, nè gli ordini sacri, nè la disparità del culto, mentre e questi ed altri consimili possono solo appartenere al matrimonio considerato nel rispetto religioso, e non come contratto puramente civile.

Il perchè proponendosi il Governo di regolare il matrimonio in questo solo ed ultimo rispetto dee, ad esempio della legislazione francese, lasciarli da parte e non curarli, se vuol esser coerente a sè stesso.

Ma, diciamolo schiettamente, ciò sarebbe egli possibile nella presente condizione delle cose? Sarebbe soprattutto utile ed opportuno in un paese, in cui la religione cattolica è la sola religione dello Stato? In un paese in cui il sovrano debbe una speciale, specialissima protezione alla religione che professa? E sarebbe mai questo un proteggere la religione, permettendo che uno possa impunemente violare tutti i vincoli più sacrosanti, tutte le credenze religiose, tutti i doveri e le obbligazioni del proprio stato, col riconoscere per legittime e valide quelle nozze che il cattolicesimo condanna e proscrive?

Eppure stando alla dottrina che noi combattiamo, questo è fuor di dubbio un affare di coscienza, nel quale non debbe

la legge civile ingerirsi senza pericolo di violare la libertà della medesima. E volendosi un'assoluta separazione del temporale dallo spirituale, dee lasciarsi a chi dispone di quest'ultimo il regotare simili materie che sono estranee affatto a chi dispone del primo.

Ma nessuno, cred'io, sarà tanto ardito e temerario da spingere sì innanzi i principii di libertà di coscienza e di separazione del temporale dallo spirituale, che vadano a riuscire a sì funeste e perniciose conseguenze; ma limitandoli più presto entro a quei giusti limiti entro ai quali furono dalla ragione e dall'esperienza circoscritti, si studierà di contemperarli in modo che si concilino coll'altro principio egualmente essenziale ed importante qual è il religioso.

Oltredichè, o signori, la nuova legge che la maggioranza della Commissione vi propone di adottare, temo pur troppo che non sia fomite, occasione e materia di rancori e dissidii, odii e sdegni tra marito e moglie, tra genitori e figliuoli, e tra congiunti ed affini dei medesimi, che turberanno la pace e la quiete domestica, e sovvertiranno il buon ordine delle famiglie. E tuttochè ad alcuni di simili inconvenienti siasi studiata di rimediare la Commissione stessa, nondimeno alcuni ed assai gravi sussistono tuttora.

E per verità poniamo il caso in cui siasi il matrimonio contratto senza l'intervento del rito religioso. Se preso dai rimorsi, e lacerato dai latrati della coscienza, l'uno dei congiugi voglia ratificarlo e santificarlo coll'accessione del sacramento, come potrà egli recar ad atto l'ardente e pio suo proponimento se l'altro vi si opponga? A quei duri termini non si troverà in questo caso ridotto il povero coniuge credente e pentito, sfraciato e diviso tra il dovere di coscienza che gli impone l'obbligo di separarsi, ed il precetto della legge civile che gli comanda di stare unito? Quanti alterchi non nasceranno? Quanti odii e sdegni non si accumuleranno? Quante discordie e liti non s'accenderanno là, dove regnar dovrebbe l'amore, la pace, l'unione la più intima e cordiale?

I figliuoli poi, spettatori e parte di così desolante e scandaloso dramma, approveranno o disapproveranno la condotta quali dell'uno, quali dell'altro dei genitori secondo le proprie inclinazioni e credenze, ed offriranno il quadro, se pur non rinnoveranno il triste spettacolo delle antiche scene Tieste, accendendosi un'accanita guerra tra loro stessi e tra loro ed i genitori.

A questa guerra poi non mancheranno di prender parte i congiunti e gli affini, tantochè non si sa sin dove sieno per arrivare i dissidii, gli odii e gli sdegni accesi tra tante persone, e fomentati da sì vivo e palpitante interesse, qual è quello della coscienza.

Alla pace domestica solterrerà la guerra di famiglia, alla concordia la disunione, all'armonia il disaccordo, l'odio all'amore, alla dolcezza gli sdegni, ai mutui ed amorevoli servizi, ajuti e conforti le persecuzioni, le separazioni, gl'isolamenti, ovvero l'indifferenza che smorza, distrugge ed annienta i più dolci e soavi affetti.

A questo misero e compassionevole stato di una desolata famiglia qual rimedio appresta il novello progetto? La separazione.

Dura ed amara parola, o signori, che punto non rimedia al male preterito, ed apre l'adito a molti mali a venire con sommo detrimento della società, della morale e della religione.

Ma qui insorgono più coraggiosi ed insistenti che mai i miei onorevoli avversari, e mentre non disconoscono del tutto e i rilevati vantaggi, e gl'inconvenienti e i disordini sinora discorsi, sostengono per altro che considerazioni di ben più alto interesse e di maggior importanza consigliano non solo, ma

esigono ben anche che si separi nel matrimonio il contratto civile dal sacramento, acciocchè non ne rimanga lesa e pregiudicata la libertà e l'indipendenza del potere civile; lesione e pregiudizio che, a parer loro, trarrebbe con sé maggiori e più gravi inconvenienti e disordini, che non son quelli a cui si vorrebbe nel contrario sistema riparare.

Toccando all'ultima parte di questo mio ormai troppo lungo ragionamento, mi cade qui in acconcio, o signori, di soddisfare alla riserva per me fatta fin da principio col rivendicare la libertà e l'indipendenza dello Stato da ogni temuta lesione e pregiudizio.

Nel che fare voi ben vedete, o signori, qual largo campo mi si aprirebbe di combattere e confutare l'obbiettatami difficoltà, se come la gravità dell'argomento lo richiede, e la ampiezza della materia lo comporta, io prendessi a svolgere ad una ad una tutte le ragioni che si possono addurre in proposito.

Ma per non uscire dai termini di quella brevità che mi viene imposta dalla natura del mio discorso, e più ancora per non abusare di soverchio la benigna vostr'attenzione e sofferenza, farò solo alcune poche osservazioni generali, che mi paiono dileguare ogni dubbio e togliere ogni replica.

Innanzitutto, senza tema di essere tassato di soverchia presunzione, mi sia lecito, o signori, di promettere che in tutto il corso di mia lunga carriera, e nei vari uffici che ho esercitati, niuno fu più tenero e geloso di me della libertà e della indipendenza dello Stato; niuno più severo promotore della libertà d'azione delle due società e dell'indipendenza dell'una e dell'altra nell'esercizio delle proprie attribuzioni; niuno più caldo sostenitore della separazione del temporale dallo spirituale, e della circoscrizione dei due poteri entro ai limiti loro proprii, perchè ho sempre avvisato, ed avviso tuttora, che ciò sia nella natura stessa delle cose, nell'ordine mirabile della divina Provvidenza, nell'indole delle due società, nell'interesse reciproco di entrambe, e nel voto di tutti i savi e buoni che amano d'amor puro e sincero la Chiesa e lo Stato.

Ma questa libertà e indipendenza dello Stato, questa separazione del temporale dallo spirituale, come dobbiamo noi intenderla e praticarla?

Forse come da taluni assai poco conoscitori di questa materia e troppo preoccupati da sinistre prevenzioni, e da spirito di parte, s'intende, si pratica, e si va tuttodi e dappertutto gridando e magnificando?

O non piuttosto come fu ognora intesa e praticata dagli uomini savi e prudenti, e del bene della Chiesa e dello Stato sinceramente amanti?

Se s'intende e si pratica come dai primi si vuole intendere e praticare, affermo e mantengo che la libertà e la indipendenza sta o nell'indifferenza e noncuranza dell'una verso l'altra società, od in una continua lotta e pugna di entrambo; e che la separazione, come cotestoro la intendono, è la rovina della Chiesa e dello Stato come di sopra ho dimostrato.

Cherse, per lo contrario, si vuol intendere e praticare come i secondi la intesero e praticarono, nulla havvi di più ragionevole e giusto, nulla di più salutare e proficuo.

E qui mi sia lecito, o signori, di esprimervi tutto il pensiero mio, e di manifestarvi il mio modo di vedere circa questa tanto vantata, e non troppo ben conosciuta, e peggio ancora apprezzata libertà e indipendenza della Chiesa e dello Stato, e separazione dello spirituale dal temporale, del sacro dal profano.

Sì, o signori, io la voglio questa libertà ed indipendenza,

questa separazione delle cose sacre e spirituali dalle terrene e profane. Ma la voglio come la volle e stabilì l'Autore comune delle due società; come la richiedono l'intima natura ed il fine proprio di ciascuna di esse; come insomma la intesero e praticarono il divin Salvatore, gli Apostoli, i santi Padri e gli uomini savi, intelligenti e probi di tutti i tempi e di tutti i paesi, amanti del pari della Chiesa e dello Stato.

Ora questa libertà ed indipendenza della Chiesa e dello Stato, questa separazione delle cose spirituali dalle temporali, sapete voi in che veramente consista e debba, a parer mio, consistere?

Permettetemi che lo ve lo dica in poche e brevi parole, giacché l'addentrarsi a dimostrarlo richiederebbe troppo lungo discorso.

Questa così fatta libertà ed indipendenza sta riposta nella libera facoltà, nel libero esercizio che può e debbe ciascuna delle due società avere di operare, a pro dei membri che la compongono, tutto quel maggior bene che le umane condizioni comportino e consentano, onde giungere quel fine che l'una e l'altra si propone, servendosi a tal uopo di tutti quei pezzi che son propri di ciascuna di esse.

Niun dubbio, o signori, che adoprando di questa guisa le due società conservino la loro libertà e la loro indipendenza per l'adempimento del proprio ufficio, e pel conseguimento del proprio fine; e che si mantenga in pari tempo la dovuta separazione del temporale dallo spirituale, dappoiché usando ciascuna dei mezzi, che le son propri, l'una non invade i confini dell'altra, ma entrambe stanno ristrette e circoscritte entro ai limiti delle proprie attribuzioni.

In questo modo sanamente intesa la libertà e l'indipendenza dello Stato, come si può dire che alla medesima pregiudichi la prescrizione dell'intervento del rito religioso nella celebrazione delle nozze? Forsechè non conserva lo Stato la piena sua libertà ed indipendenza anche alloraquando per ragioni di altissimo interesse egli, ed egli solo prescrive, tra le altre, anche la formalità del rito religioso per la validità del matrimonio?

Lo stesso ministeriale progetto riconobbe cotesta verità quando all'articolo 22, rendendo omaggio al principio religioso, prescrisse che abbia il matrimonio a celebrarsi coll'intervento ed osservanza del rito religioso. Dal che fare sarebbe al certo astenuto, qualora con tale prescrizione avesse potuto credere che ne rimanesse offesa la libertà di coscienza, o la libertà e l'indipendenza dello Stato.

Che se nel successivo articolo 23 distrugge ed annulla ciò che aveva nell'antecedente stabilito, non da altra considerazione ha potuto esser condotto e spinto ad una simile incoerenza e contraddizione, che da quella di temuti pericoli, danni ed inconvenienti, che i sostenitori della contraria dottrina mettono innanzi per affermare e mantenere che il Governo civile non debba nelle sue leggi, non che prescrivere, neppure mentovare il rito religioso nella celebrazione del matrimonio.

Ma se si giunge a dimostrare che questa considerazione non è fondata, e che i temuti pericoli, danni ed inconvenienti non sussistono, o sono di molto esagerati e possono di leggieri antivenirsi e cessarsi, la conseguenza logica e legittima che se ne dovrà trarre sarà quella che, eliminato l'articolo 23, abbia a ritenersi in tutta la sua pienezza ed integrità il principio fermato dall'articolo antecedente.

Che poi l'addotta considerazione non sussista, e non abbiano a temersi i vantati pericoli, disordini ed inconvenienti, molte ponderose ragioni concorrono a dimostrarlo.

Non è e non può essere che dal principio che noi propu-

gniamo sieno per derivare i mali che si temono; non è, e l'esperienza dei secoli passati ne fa chiari, giacché presso a tutte le nazioni, come abbiamo veduto, fu il medesimo sempre gelosamente custodito ed osservato, non solo senza i temuti inconvenienti e disordini, ma ben all'opposto con immenso beneficio e vantaggio delle due società, civile ed ecclesiastica.

Non può essere inquantochè Iddio, che è l'autore delle due società, non ha potuto volere cose tra loro contrarie e ripugnanti.

E non sarebbe un accusare Dio di contraddizione con se stesso l'affermare e sostenere che mentre per una parte avrebbe voluto, ed ordinato, che i cattolici avessero ad osservare nelle unioni loro matrimoniali insieme colle altre formalità anche il rito religioso, nell'interesse e pel vantaggio reciproco e comune delle due società, avesse per l'altra ordinate le cose in modo, che dall'osservanza delle une e dell'altro sorgessero gl'inconvenienti e i disordini che si decantano e si temono?

Ma la ragione insegna e l'esperienza lo conferma, che dove la Chiesa e lo Stato adempiano fedelmente al proprio ufficio, e mirino costantemente al proprio fine, usando dei mezzi loro propri, non solo non sono a temersi i mali che si decantano, ma grandi benefizi sono anzi da aspettarsi dal loro armonico concorso.

L'autorità poi dei più valenti scrittori che scrissero di queste materie con cognizione di causa e senza prevenzione e spirito di parte, concorre a viepiù dimostrare che la Chiesa e lo Stato, la società civile e l'ecclesiastica, quali furono da Dio comune autore ordinate, non solo non s'urtano, nè si danneggiano tra loro, ma grandemente si giovano, e si prestano mirabilmente la mano a giungere il proprio fine, quando ciascuno si contiene nei propri limiti, e fa uso dei mezzi che le son propri.

Il perchè, se nell'esplicamento e nell'attuazione di quel naturale e divino precetto che vuole l'intervento del rito religioso nella celebrazione del matrimonio, saranno per manifestarsi e riprodursi i temuti pericoli ed inconvenienti, convorrà ascrivere i medesimi all'abuso che l'una o l'altra società, od entrambe, facciano del poter loro e delle loro attribuzioni.

La qual cosa succedendo, gli abusi, i trascorsi e gli eccessi vorranno bensì essere prontamente ed efficacemente frenati e corretti, ma non potranno, nè dovranno mai essere d'impedimento che si ottenga tutto quel bene che dal sullodato principio deriva.

Senzachè questi abusi, trascorsi ed eccessi sono così rari ed eccezionali, che sarebbe improvvido consiglio che per alcuni pochi casi che difficilmente si presenteranno, si rigettasse il generale principio, che tutti d'accordo riconoscono di sì grande importanza.

E quando pure i temuti inconvenienti fossero inevitabili, non potrebbero mai pareggiare gl'immensi vantaggi che la Chiesa e lo Stato ritraggono dall'intervento ed osservanza del rito religioso nella celebrazione del matrimonio; ond'è che anche in questa peggiore ipotesi ogni ragione di convenienza consiglierebbe non solo, ma imperiosamente esigerebbe che si tollerassero i primi per non privarsi dei secondi.

Aggiungete, o signori, che questi che ci si vengono rappresentando come inconvenienti assai gravi, e quasi propri ed esclusivi di quell'unione dei due principii civile e religioso, che noi amiamo veder solennemente stabilita e acconciamente incarnata nel contratto di matrimonio, sono un male assai comune, e che quando più quando meno, si riscontra in tutte

e umane istituzioni, di cui si può dire che sono un effetto ordinario, ed una conseguenza pressochè inevitabile per la naturale imperfezione e malizia degli uomini.

Ma non per questo va abbandonata ed eliminata l'unione stessa, ma sibbene ed unicamente corretti e cessati gl'inconvenienti che ne derivano.

Se le umane istituzioni avessero per ciò solo a proscriversi o a non tenersi in cale, che sono o possano essere cagione e materia d'inconvenienti e disordini, non so quale di esse potrebbe andar salva dal comune naufragio, non conoscendosene alcuna che per malizia o debolezza umana vada esente da un egual difetto.

L'arte e la perizia del legislatore in questi casi sta riposta nel lodevole magistero di mantener ferma ed illesa l'istituzione, purgandola però da tutti quei vizi a cui possa andare soggetta. Così adopera il medico perito, così l'artefice saggio ed esperto.

Non sarebbe infatti una vera follia quella di trascurare nella materia del matrimonio l'elemento religioso, anche solo umanamente e politicamente parlando, tanto salutare e benefico, sol perchè può talvolta dar luogo a pochi e non mai gravi, e facilmente rimovibili e rimediabili inconvenienti? La ragion di Stato e l'interesse ben inteso delle due società consentono forse che si faccia getto di un sì gran bene pel timor solo di esagerati mali? Qual è quel rimedio che non bene ministrato non partorisca danno? Ma è questa una ragion sufficiente perchè il medico debba astenersi dal prescrivere o ministrare rimedi?

L'arte del legislatore sta appunto nello sceverare il male dal bene, nel promuovere e favorire questo, e nell'impedire e cessare quello, adoprandolo in modo che la ciascuna delle umane istituzioni si ritragga il maggior beneficio col minor danno possibile.

Avverandosi poi alcuni di quei pochi e rari casi in cui o l'una o l'altra delle due società trasmodino o trascorran in qualche eccesso, non mancano, o signori, gli apparecchi per provvedervi e rimediarvi.

A correggere simili eccessi sopperiscono, in questi casi, acconci ed opportuni rimedi, cui la ragione suggerisce, l'origine e l'indole delle due società indica ed appresta, e l'esperienza approva e conferma.

E di questi mezzi, scadendone il bisogno, usano opportunamente ambe le società per conservare la propria unità, individualità e supremazia.

Ne usa la Chiesa allorchè il poter civile soverchia e trasmoda, esortando, ammonendo, pregando e supplicando fintantochè faccia questo ritorno a più miti consigli e rientri nei limiti delle proprie attribuzioni.

Ne usa lo Stato, allorchè la Chiesa fuorvia dal suo cammino e dalla sua missione, richiamandola entro ai limiti del proprio ufficio coll'uso sapiente, prudente e moderato di quella potestà straordinaria ed economica, che esercitò per l'addietro e continuerà ad esercitare per l'avvenire a fine di serbare incolome la sua unità, individualità e supremazia.

Nè così adoprandolo il Governo civile nuoce e pregiudica all'unità, individualità e supremazia della Chiesa, la quale rimane tuttavia intatta, nè può altrimenti venir lesa, che da trascorsi od eccessi del poter civile, trascorsi ed eccessi che, quando succedessero, la Chiesa modera, tempera e corregge colle armi sue proprie, colle preghiere, colle esortazioni, colle sofferenze, e quello che maggiormente le giova, coll'aiuto del suo divin Fondatore, il quale promise che sarebbe con lei fino alla consumazione dei secoli, e che le porte delle tenebre non prevarrebbero mai contro quelle della luce.

E qui notate di grazia, o signori, incoerenza e contraddizione singolare.

Mentre gli egregi nostri avversari ne tassano di violatori della libertà e dell'indipendenza dello Stato, e conseguentemente di promotori e disseminatori dei mali e degli scandali che indi derivano, cadono poi egli stessi in quel medesimo fallo di cui loro piace di accagionarci.

E valga il vero, spinti dal lodevole scopo di secondare i dettati e gl'impulsi del sentimento religioso, egli permettono alle parti d'apporre al contratto civile del matrimonio la condizione che non possa altrimenti sortire il suo effetto, che dove sia dal rito religioso susseguito.

E rendendo il dovuto omaggio alle religiose credenze e costumanze inveterate e profonde del nostro paese, non esitano a dichiarare e a riconoscere che tutti i contraenti saranno per apporre al loro contratto di nozze la indicata condizione.

Ma se queste premesse e dichiarazioni dei nostri avversari son vere e sussistenti, quale conseguenza a noi sarà lecito di trarre dalle medesime? Che per confessione di loro stessi la osservanza del rito religioso diverrà in tutti i contratti obbligatoria come appunto da noi si vuole.

Ma stando le cose in questi termini, qual avvi essenziale differenza tra il loro ed il nostro sistema?

Non altra, a mio avviso, che questa: che noi operiamo direttamente e di nostra libera volontà e proposito quel medesimo che solo indirettamente, e quasi trattivi dalla necessità delle cose, egli vengono in ultima analisi ad ammettere e a consentire, tantochè mossi dalle medesime considerazioni, e guidati dal medesimo intendimento ben si può dire con tutta ragione che, se noi camminiamo per vie alquanto diverse, noi riusciamo però al medesimo risulamento.

Infatti, a che altro riesce o riuscir può quel permettere alle parti di apporre al contratto civile del matrimonio la condizione che abbia a seguire il rito religioso, se non a rendere in tutti i matrimoni obbligatoria l'osservanza del rito medesimo, dappoichè voi stessi riconoscete che tutti secondando gl'impulsi benefici della religione, spinti dal dovere della coscienza apporranno ai loro contratti la condizione sopraddetta? E che altro allora avremo noi fuorchè matrimoni civili accompagnati sempre per volontà delle parti dal rito religioso? E non è questo appunto quello a cui noi con tutti i nostri sforzi intendiamo, quando proponiamo di rendere nel contratto di matrimonio obbligatoria l'osservanza di simil rito? Forsechè nell'uno e nell'altro caso noi non abbiamo per confession vostra stessa i medesimi risulamenti, le medesime conseguenze?

Ma se in quel mio sistema non si può nè si debbe l'osservanza del rito religioso rendere obbligatoria per l'offesa che si farebbe alla libertà e all'indipendenza dello Stato, e per gli altri temuti danni e pericoli, come mai si potrà o si dovrà ragionevolmente permettere nel contrario sistema alle parti che la possano rendere ugualmente obbligatoria elleno stesse?

Dunque le parti contraenti potran fare (e secondo la confessione de' miei dotti avversari lo faranno ognora), ciò che egli non consentonó che faccia o far possa in nissun modo ed in nissun caso il legislatore medesimo?

Come mai in affare di tanto momento, e che tocca così d'avvicino all'ordine pubblico, anzi all'ordine sociale stesso, si può dare alle parti piena balia di operare per via indiretta ciò che per via diretta si vuol negare al legislatore medesimo?

Forsechè in ambi i sistemi non è pari la pretesa violazione

della libertà e dell'indipendenza dello Stato, non sono pari i temuti pericoli ed inconvenienti?

Forsechè la libertà e l'indipendenza dello Stato cessa nell'un caso o nell'altro d'esser materia d'ordine eminentemente pubblico, che non può nè debbe mai entrare nel libero dominio dei privati?

E dove mai si è udito insegnare e predicare sì novella dottrina, che in materie di tal fatta più si possa dai privati che non dal legislatore, quando all'opposto si è ognora tenuto per canone inconcusso di giurisprudenza, che per private convenzioni non si possa derogare a ciò che dal legislatore stesso siasi in qualunque modo stabilito intorno alle medesime?

Qui non c'è scampo nè mezzo d'uscirne, o signori.

O nell'obbligo dell'intervento che noi vogliamo del rito religioso si riscontra la millantata e da noi non creduta violazione della libertà e dell'indipendenza dello Stato, e con essa quella coorte di mali e pericoli che si paventano: ed in tal caso, come non potrebbe nè dovrebbe il legislatore direttamente prescrivere per la validità del contratto civile del matrimonio, la necessità di quel rito, così molto meno potrebbe o dovrebbe esser lecito alle parti di renderlo per le loro private convenzioni indirettamente obbligatorio.

O non si riscontra una simile violazione, ovvero non è questa di tal peso da impedire il sommo beneficio dell'intervento del rito religioso: ed allora a più forte ragione debb'essere lecito al legislatore di prescriverlo direttamente nelle sue leggi, che non alle parti di renderlo indirettamente obbligatorio col mezzo dell'indicata condizione, cui tutti, per confessione avversaria, si recheranno a premura di apporre al contratto civile di matrimonio per obbedire ai doveri di religione e soddisfare agli stimoli della coscienza.

Pertanto concludiamo che, dove la Chiesa e lo Stato adoperino ciascuno entro ai limiti delle proprie attribuzioni, non che urtarsi e collidersi, si giovano grandemente; che gli eccessi in cui trascorrono, non al sistema ed al principio da noi propugnato vogliono essere imputati, ma sibbene all'abuso che l'uno o l'altra ne faccia nell'applicazione; che da questa pecca non va esente qualunque altra umana istituzione; ma che sarebbe stolto consiglio e la massima delle imprudenze il ripudiare un bene certo e massimo per alcuni inconvenienti radi e di poco momento, ai quali soccorrono opportuni ed efficaci rimedi da noi sopra accennati.

Che se nei tempi andati questi inconvenienti e disordini furono più frequenti e più gravi, ognuno di voi, o signori, ne conosce le origini e le cause, perchè io non sia obbligato a qui mentovarle e discorrerle, rimetstando una materia troppo tenera e delicata, sulla quale meglio è tirare un velo, riconoscendo e confessando che fu colpa assai più degli uomini e dei tempi, che non delle istituzioni e de' principii, i quali avendo tutti un'origine divina non potevano partorire simili abusi ed inconvenienti senza la mano dell'uomo che abusa di tutto; anche delle cose più pregevoli e sacre.

Ma questi conflitti e questi disordini saranno d'ora innanzi assai più radi e certamente meno gravi e pericolosi in grazia dei lumi da cui siamo circondati, di una più perfetta e compiuta cognizione dei limiti delle due podestà, della mitezza dei costumi e della natura dei governi liberi, il cui principio e fondamento è la legalità, la quale saviamente e prudentemente osservata cessa ogni timore e pericolo di simili inconvenienti e disordini che tanto turbarono il mondo nei tempi d'ignoranza e di trasmodamento delle due podestà civile ed ecclesiastica.

Riassumendo in poche parole ciò che sono venuto sin

qui largamente divisando, a me pare, o signori, se una illusione fatale non fa velo al giudizio, di potere con qualche fidanza rivolgermi ai propugnatori del contrario sistema e loro dedurre, quasi altrettanti corollari, le seguenti interpellanze:

È o non è dimostrato, che ogni savio legislatore debbe nel regolare il più importante degli atti della vita umana proporsi per primo e principale suo scopo di procacciare per esso e promuovere il maggior bene possibile dei coniugi, dei figliuoli, della famiglia e dell'intima società a cui dà leggi ed impera?

Ma se non vuol fallire alla propria missione, e mancare al dover suo, nissuno sarà per negarmi che egli sia obbligato a ciò fare.

È o non è dimostrato, che le unioni coniugali son tanto più sane, ferme e durevoli, dolci e soavi, e d'ogni maniera di beni e vantaggi sì temporali che spirituali, largite e feconde, quanto più sono rese rispettabili e venerande, e per mezzo del rito religioso benedette e santificate?

Chiunque abbia mente e cuore, spogli e liberi da ogni prevenzione e spirito di parte, nol può disconoscere, poichè la ragione lo insegna, l'esperienza lo dimostra e l'autorità dei valenti uomini e dei legislatori di tutte le età, e di tutti i paesi lo conferma.

È o non è dimostrato, che a conseguire un sì lodevole e benefico risultamento è indispensabile l'armonico concorso dei due principii civile e religioso, il quale non è neppure da sperarsi se le due società da cui dipendono non si aiutino a vicenda, invece d'astarsi l'un l'altra?

È o non è dimostrato, che per aiutarsi a vicenda deggiono le due società camminare unite e concordi al conseguimento del proprio fine coi mezzi loro propri, e non separate e disgiunte, e prestarsi vicendevolmente la mano invece di starsene indifferenti o noncuranti l'una dell'altra?

È o non è dimostrato, che nell'unione e mutuo soccorso sta la vita e la forza dei due principii, laddove nella separazione, nell'indifferenza o noncuranza sta la rovina e l'indebolimento di entrambi? Queste cose mi paiono talmente chiare, che il solo enunciarle serve loro di dimostrazione.

È o non è dimostrato, che nei rapporti che esistono tra lo Stato e la Chiesa, il primo dee protezione alla seconda, mentre questa alla sua volta dee il suo concorso ed aiuto allo Stato, ciascuno coi mezzi suoi propri, e pel fine per cui furono costituiti?

È o non è dimostrato, che la protezione vuol essere più potente ed efficace quando si tratta di religione dominante? Che acquista maggior forza e vigore, quando il principe ed i capi del Governo professano la medesima religione dei cittadini, ed hanno comuni con loro e colla Chiesa, che proteggono, le credenze, i sentimenti, i vincoli ed i doveri? Che tocca infine all'ultimo grado di sua perfezione, quando la religione a cui si rivolge è la sola religione dello Stato?

Ma se tutto ciò è vero, come emerge assai chiaro dall'origine e dall'indole delle due società, soddisfa egli al doppio strettissimo obbligo che gli corre di principe e di cattolico verso la sola religione dello Stato, quell'imperante che, contento a non proibire l'intervento del rito religioso astrae dal medesimo nelle sue leggi regolatrici del matrimonio, e lo riguarda con tale una indifferenza e noncuranza che lo lascia assolutamente da parte, e lo abbandona interamente al pieno e libero arbitrio dei contraenti?

Questo modo di adoperare non significa protezione potente ed efficace, ma più presto indifferenza, abbandono e noncuranza.

Proteggere, nell'ampia significazione ed estensione di simile vocabolo, non importa semplicemente di permettere e tollerare, ma sibbene di assistere e di aiutare, di concorrere e cooperare al maggior lustro ed incremento della religione e della Chiesa, di curare e promuovere l'osservanza delle leggi della medesima nelle materie, che alla di lei potestà appartengono.

A questo suo ufficio non compie certamente in tutta la sua pienezza ed estensione quel supremo imperante, che si contenti e si limiti semplicemente a non proibire, a permettere, a tollerare che si osservino le leggi della Chiesa relative al matrimonio; ma nulla prescrive che renda una simile osservanza obbligatoria.

È o non è dimostrato, che fin dai primi tempi e sempre la Chiesa riguardò come illecite, e dopo il Concilio di Trento come irrite e nulle quelle nozze che andassero scompagnate dal rito religioso?

Tali essendo i precetti e gl'insegnamenti del cattolicesimo, si può egli dire che faccia atto ed opera di buon cattolico quel legislatore, il quale astraendo affatto nelle sue leggi dal principio religioso, disponga e sancisca che sia legittimo e valido il matrimonio senza l'intervento del medesimo? La coscienza del legislatore non contraddice in tal qual modo a quella del cattolico? L'una non distrugge ed annienta l'altra?

È o non è dimostrato, che a togliere ogni specie di pugna, ad antivenire ogni conflitto e a cessare ogni maniera di contraddizione è richiesta l'unione dei due principii, dalla quale sola può sorgere un matrimonio valido, legittimo e rato, in cui la credenza del cittadino non sia in opposizione con quella del cattolico, e la coscienza del primo non contrasti a quella del secondo?

È o non è dimostrato, che questa medesima unione è pure richiesta dalla natura mista e complessa dell'atto, il quale consistendo di elementi temporali e spiritali, per essere in sua parte perfetto e compiuto vuol essere per conseguenza regolato dai due principii civile e religioso?

È o non è dimostrato, che dalla sola unione e concorso di questi si possono ottenere, e fuor di dubbio si ottengono in maggior copia tutti quei vantaggi e benefizi, che alla Chiesa e allo Stato derivano da matrimoni bene auspicati? Laddove dalla separazione di essi sorgono tutti quegli inconvenienti e disordini che tornano a sì grave pregiudizio dei coniugi, della prole, della famiglia e dell'intera società?

È o non è dimostrato, che male avvisato ed improvvido sarebbe quel legislatore, che abbandonando il primo si attenesse di preferenza al secondo sistema nel regolar la materia del matrimonio?

È o non è dimostrato, che a farlo di preferenza abbracciare questo secondo non vale la speciosa considerazione dei temuti danni e pericoli che alla libertà e indipendenza dello Stato possono dal medesimo sovrastrare allo Stato?

Ognuno ne andrà di leggieri persuaso, per poco che si faccia a considerare che l'Autore comune delle due società le ha simultaneamente coordinate e temperate, che dalla loro unione e concorso, non che siano a temersi i danni e gl'inconvenienti allegati, si hanno ben più presto a sperare di molti beni e grandi vantaggi, e che in quei soli casi perciò potranno i temuti danni e pericoli verificarsi in cui l'una o l'altra delle due società trasmodi, ed esca dai propri confini invadendo gli altrui.

È o non è dimostrato, che ben difficilmente avverranno di simili casi, o saranno quanto meno assai pochi e rari, e non di molto rilievo?

La ragione e l'esperienza ne sono bastantemente garanti della verità di quest'asserzione.

Ciò posto, non sarebbe imprudente consiglio quello di far getto di un bene certo, presente, generale e rilevantissimo pel solo timore di danni e pericoli insussistenti, o esagerati o di poco momento? La somma del bene superando di gran lunga quella del male, ogni ragione di convenienza non suggerisce e comanda di scegliere il primo senza tener conto del secondo?

Finalmente, è o non è dimostrato che, dove pure i temuti pericoli ed inconvenienti sieno nel nostro sistema inevitabili, e se si vuole assai gravi, soccorrono allo Stato i mezzi acconci ed opportuni così per antivenirli, come per cessarli se già succeduti?

Nissuno sarà per negarmi che tali mezzi indubitabilmente sovvenivano alla società civile, per poco che sia versato nello studio di queste materie, e nella scienza della legislazione.

Ora, se tutto ciò, come a me pare, può dirsi abbastanza chiarito e dimostrato, io domando ai miei chiarissimi avversari, se credano in buona fede che si abbia dal legislatore a lasciar da parte e a non tener in cale il sommo beneficio, che arreca alla Chiesa ed allo Stato l'intervento del principio religioso nelle unioni matrimoniali, sol perchè in alcuni casi può l'intervento suddetto essere fonte, cagione e materia di inconvenienti e disordini, quando da altra parte è ben certo e dimostrato, che simili inconvenienti e disordini o non sono sussistenti, o sono di molto esagerati; e succedendo, la società civile possiede i mezzi acconci ed opportuni, sia per antivenirli, sia per correggerli?

E sono questi mezzi, o signori, che saviamente, opportunamente e con prudenza adoperati, valsero ognora nei tempi andati, e varranno ancora per l'avvenire, a serbare la migliore concordia, armonia e buon accordo tra la Chiesa e lo Stato, e ad impedire quelle scissure e collisioni che partorirono altrove guerre e scissure, eresie ed abbandono della fede cattolica.

E sono pure questi mezzi, o signori, di cui la patria magistratura, che fu segno a tanti appunti, oltraggi e vilipendi, seppe ognora far uso savio, giudizioso e prudente per mantenere la concordia e l'equilibrio tra le due potestà, impedendo che l'una trasmodasse a pregiudizio dell'altra, e contenendo ciascuna nei limiti delle proprie attribuzioni.

Così adoperando, la magistratura ha ben meritato della Chiesa e dello Stato, rendendo ad entrambi il grandissimo servizio d'impedire che succedessero tra noi di quei mali e disordini che tanto nocquero alla religione cattolica e che perturbarono altri Stati e nazioni.

Sì, o signori, io afferro ben volentieri quest'occasione per dichiararvi altamente (e chiamo in testimonio di questa mia dichiarazione gli uomini ed il cielo), che sempre nelle controversie tra la Chiesa e lo Stato si serbava dalla magistratura la più scrupolosa imparzialità, la più severa giustizia per non ledere i diritti dell'una o dell'altro, e che, come in tutte le altre, così anche in questa delicatissima bisogna, la magistratura rifiuse di sommo splendore, tanto che a lei, ed a lei sola, la Chiesa e lo Stato van debitori di tutta quella quiete, pace e buon accordo che pel trascorso di tanti secoli si mantenne tra loro sotto l'augusta Casa di Savoia.

Sedendo la magistratura imparziale in mezzo ai due poteri rivali, e vindice severa ed inesorabile dei diritti e dello prerogative d'entrambi, seppe egualmente impedire gli eccessi ed i trascorsi di questa e di quello. E dando a Dio ciò che è di Dio, a Cesare ciò che è di Cesare, mantenne ferma ed inviolabile la linea che separa l'uno dall'altra, e mantenendo

ferma una tal linea, conservò l'armonia ed il buon accordo tra loro.

Lasciate che l'uno o l'altro trasmodi, e voi avrete, o signori, a piangere e a lamentare la rovina d'entrambi.

Ned è questo, o signori, l'ultimo ed il meno rilevante dei benefici che la magistratura abbia renduto allo Stato, al pubblico ed ai privati, quando siede sola, si può dire, garanzia dei diritti e dei doveri di ciascuno. Poichè la maggior salvaguardia che nel governo assoluto avessero la vita e le sostanze dei cittadini, oltre alla temperanza e mitezza del governo stesso, alle tradizioni ed alle abitudini inveterate e profonde, era pur quella della magistratura, la quale compiendo al suo ufficio, frenava gli arbitrii, impediva o correggeva gli abusi, cessava le angherie e manteneva ferma ed inviolabile l'osservanza delle leggi in tutto e con tutti. A lei, o signori, confidenti e sicuri ricorrevano allora, come ad egida salvatrice, quei medesimi che ora tanto grido d'indignazione van levando contro di essa.

Nel rapporti poi fra la Chiesa e lo Stato ella siedeva irremovibile ed imparziale in mezzo a due opposti partiti, ne manteneva l'equilibrio, e non permetteva che trascorressero in quegli eccessi in cui sarebbero caduti se non fossero stati frenati.

Chi informato e conoscitore delle tendenze e delle mene dei partiti può negare che senza l'autorità e la resistenza ferma e prudente della magistratura, l'un partito avrebbe soverchiato ed invaso i confini dell'altro con grave danno e perturbamento della Chiesa e dello Stato?

A chi dunque è dovuto il merito se l'equilibrio non si è rotto, se la giusta misura si serbò tra le opposte tendenze e pretese?

Alla magistratura, o signori, che non guardando più a dritta che a sinistra, e fedele alle inconcusse e costanti sue tradizioni mai non si lasciò deviare da quel retto sentiere e da quel giusto limite che l'uso e la ragione le suggerivano nell'esercizio di sì eminente prerogativa.

Concludendo, io vi dichiaro, o signori, con quell'intimo convincimento che nasce da una seria meditazione e da una lunga esperienza, che se le vostre leggi regolatrici del matrimonio saranno saggiamente coordinate, collegate e connesse con quelle della religione e della coscienza, esse saranno da tutti non solo bene accolte e volenterosamente osservate, ma ben anche rispettate e venerate; poichè la religione le informerà e santificherà, e la coscienza dei cittadini le rispetterà e venererà, perchè conformi alle loro credenze religiose, perchè corrispondenti ai loro doveri di coscienza.

Che se in quella vece voi le disgiungete e dissociate dal principio religioso, voi togliete loro il principal pregio onde s'adornano, la loro maggior forza ed efficacia; la riverenza della religione, l'ossequio e l'obbligo della coscienza. La legge in tal modo spogliata del principio religioso diventa una legge tutta materiale non dissimile da tutte le altre che regolano i contratti concernenti al mio ed al tuo, e molto rimette, se non la perde affatto, di quella forza morale che la religione colla sua potenza le imprime e il dovere di coscienza le attribuisce.

Fu già osservato dagli storici e dagli scrittori di queste materie, che lo Stato fondato da Romolo colla forza, male avrebbe potuto reggere, e molto meno durare lungamente, se non fosse stato santificato da Numa Pompilio colla religione (1).

(1) Considerato adunque tutto, concludo che la religione introdotta da Numa fu tra le prime cagioni della felicità di quella repubblica, perchè quella causò buoni ordini, i buoni ordini fanno

Quindi i Romani in tutto facevano intervenire la religione. Perciò crebbero e fiorirono, e divennero i padroni del mondo.

Ma profondamente penetrati dal sentimento, *Abs Jove principium, Jovis omnia plena*, mai non avrebbero intrapreso o guerra od altra impresa qualunque se contrari erano gli auspicii, se favorevoli non si mostravano i numi.

Quando queste credenze e questi costumi religiosi decadessero e si corrupevano, lo Stato peggiorò, e corse alla rovina.

Però Catone a buon diritto chiedeva che si cacciassero di Roma i sofisti e i derisori delle cose sacre, perchè erano la peste e la rovina della repubblica.

Imitiamo, o signori, il senno dei nostri maggiori, se noi vogliamo divenir potenti e gloriosi al par di loro.

Volete che le vostre leggi sieno osservate e rispettate da tutti: volete che queste libere istituzioni di cui godiamo pongano salde e profonde radici: volete che le une e le altre sieno durevoli, e passino ai più tardi nipoti: volete insomma fabbricare con solide fondamenta? E voi, o signori, ispirate le vostre leggi ed i vostri atti a quello che solo è stabile e durevole, alla religione. E voi, o signori, santificate le vostre leggi, i vostri atti col principio religioso, che solo può animarli e farli fiorire: e voi, o signori, non materializzate le vostre leggi, i vostri atti, ma spiritualizzatele.

Così adoperando, confido che noi faremo opera stabile e durevole: altrimenti io temo che noi fabbrichiamo sull'arena.

**PRESIDENTE.** Il signor marchese d'Azeglio ha la facoltà di parlare.

**D'AZEGLIO ROBERTO.** Signori senatori. Il movimento che trasporta il mondo produce gli avvenimenti con tanta rapidità che, avvertendo ai fatti politici operatisi intorno a noi, si direbbe essere scorsi, non già mesi, ma anni dacchè un progetto di legge sul matrimonio civile veniva presentato all'altra assemblea del Parlamento.

Fra gli uomini capaci di un serio riguardo alle condizioni governative in cui versa l'Europa niuno è che, girando sol l'occhio intorno, non misuri con senso di qualche timore le gravi contingenze a cui sottostanno le nostre istituzioni e quelle di alcuni altri Stati che hanno col nostro comunanza di reggimento.

Un presente minaccioso proietta la sua ombra più minacciosa sull'avvenire. Ognuno che sia sollecito delle patrie libertà riconosce come la più vigile prudenza, congiunta alla più valida unione delle volontà, altamente importino a salvare la cosa pubblica al momento ove un principio dissepolto dalla caligine del passato, si estende contagioso intorno al nostro confine, e gli avversari de' nuovi ordini stanno spiando ansiosi i pretesti per compierne la rovina. Ed è all'istante istesso in cui una tanta unione è la sola ancora della nostra incolumità che, nuova sorgente di animose conflittazioni, questa legge è gettata qual pomo di discordia in mezzo alla nazione a dividerne gli spiriti, introducendovi un fermento di mutue animavversioni, e alle passioni politiche opponendo i convincimenti religiosi.

Ora, siccome la immensa maggioranza del popolo professa la credenza cattolica, così può affermarsi che il presente progetto di legge di cui alcuni articoli ostano tuttora alle dottrine insegnate dalla Chiesa, sia per aver la riprovazione di

buona fortuna, e dalla buona fortuna nacquero i felici successi delle imprese. E come la osservanza del culto divino è cagione della grandezza delle repubbliche, così il dispregio di quello è cagione della rovina di esse.

(MACCHIARELLI, *Discorsi*, lib. I.)

lei e di qualunque è convinto di lor verità, ammettendo l'uno come facoltativo ciò che l'altra impone come essenziale, benchè dall'intento conciliatore dell'onorevole Commissione sia stato in esso improntato un carattere più a quella concorde.

Ora, se vogliasi ammettere come dimostrato che in mezzo a noi, e più specialmente intorno a noi, assai fattivi, potenti e numerosi siano quelli che per animosità di parte o interessi di governo, odiano le nostre istituzioni (parere che non credo riprensibile di soverchia avventatezza), io domando, o signori, con quanta ragion di Stato saremmo noi per prestar oggi l'opera nostra ad un atto legislativo per cui ai molli nemici che per opinione politica avversano l'ordine che ci regge, venissero ancora ad aggiungersi tutti quelli che lo riprovarebbero per sentimento religioso?

Nè intendo esaminare in questo luogo se a ragione o a torto: io prendo il fatto come esiste nella sua attualità. Io considero soltanto al senso naturale e all'istruzione propria del nostro popolo che avendo nella prima educazione fatto studio del catechismo, ivi ha imparato essere il matrimonio un sacramento della Chiesa.

Mediante questa semplice cognizione, anche le più volgari intelligenze sono in grado di riconoscere come, promulgando il legislatore una legge che in una data circostanza permette al cittadino di contrarre un matrimonio valido mediante la semplice registrazione fatta da un ufficiale municipale, e lasciando al beneplacito dei coniugi il compiere o non compiere il rito religioso, cotai legislazione soltanto si mostri logico e coerente a sè stesso se neghi che il matrimonio sia un sacramento. Può in tal caso supporre non aver egli atteso a fare una legge cattolica e avuto soltanto in proposito di rispettare nel cittadino l'indipendenza della ragione umana in materia di religione.

Ora, siccome il surrogare la ragione umana al dogma è precisamente l'atto che costituisce il protestantesimo, così sarà la legge sua fatta inconsequente al principio che inizia lo Statuto, e verrà col fatto dichiarato in essa che la religione cattolica non è la sola dello Stato, perchè nell'adottare una tal legge lo Stato cessa di agire cattolicamente, scuote il giogo delle liturgie ecclesiastiche, oppone autorità ad autorità, sacerdozio a sacerdozio.

Se poi il legislatore che emani tal legge è convinto del dogma cattolico e crede che il matrimonio sia un sacramento ed alla sola Chiesa appartenga il regolarlo, allora egli entra in contraddizione con sè stesso e fa un atto non solamente illogico ma ipocrita ed empio, perchè egli ben conosce come secondo i canoni sacri qualsiasi matrimonio separato dal sacramento abbiasi a mero concubinato, come la donna così sposata si dichiara illegittima e i figli bastardi.

Ora, stimate voi che dal volgare criterio delle moltitudini abbia a giudicarsi cattolica una tal legge ed emanata da un legislatore cattolico?

Io non dubito che su cento individui, purchè non ignari di lor religione, a cui si facesse tale domanda, novanta almeno non fossero per rispondervi negativamente, e di più che nel senso intimo d'ognuno di essi sarebbe ad evidenza dimostrato che una tanta violazione del dogma ortodosso, dimostrata sotto il passato Governo, fosse opera empia, generata dalle nuove istituzioni che una turba d'increduli introduceva malauguratamente nello Stato, dal qual convincimento ne sarebbe in quelli suscitata un'avversione tanto più profonda e radicata alle medesime, quanto più ardente ne fosse lo zelo cristiano, perchè eccitato dall'idea di così adempiere ad un dovere ch'essi stimerebbero imposto da quanto abbia l'uomo al mondo di più sacrosanto.

Ciò prova come importi il bene scandagliare la condizione dell'opinione pubblica e il non affrontare un sentimento che come attinente alle credenze cattoliche può dirsi appartenere ai diciotto ventesimi della nazione.

Un dettato della sapienza antica, tramandatoci dall'oratore di Roma che fu anche illustre uomo di Stato, inculca espressamente ad ogni legislatore di evitare nell'ordinamento della cosa pubblica tutto quello di cui non siagli dato convincere i propri concittadini: *Tantum contende in republica quantum probare tuis civibus possis.*

Che se è antica massima dovere un Governo procedere con saggia cautela ogni qual volta inoltri il passo nella via delle riforme che sol riguardano alla civile azienda, ciò importa l'un cento più quando egli tenti estendere un'autorità profana nel dominio spirituale, e trovi avverse in faccia le più formidabili energie del cuore umano, le credenze religiose che, trasformate in antipatie politiche, farebbero abborrenti dalla libertà tutti che stimano il massimo de' beni a un popolo la sua fede.

L'antipatia che per l'adozione di questa legge si ecciterebbe nella popolazione cattolica contro l'attuale nostra forma governativa avrebbe, come di ragione, anche un maggior grado d'intensità nel clero che a quella delle masse sarebbe di rimbalzo autorevole e valida conferma.

Difensore naturale dell'inviolabilità del dogma e della disciplina stabilita dalla Chiesa, il clero mancherebbe formalmente al proprio mandato, qualora non si elevasse contro le disposizioni eterodosse introdotte dalla potestà secolare nella celebrazione del matrimonio.

La solenne protesta fatta con unanime assenso dall'intero episcopato già apparve foriera della gagliarda opposizione e delle interminabili difficoltà che incontrerebbe il Governo qualora persistesse nell'applicazione d'un principio sì energeticamente riprovato dalla Chiesa, e che essa dichiara usurpativo della propria autonomia.

E per verità se lo Stato ha le sue dottrine di cui applica le conseguenze così agli atti della legislazione come a quelli dell'amministrazione, la religione pure ha le sue dottrine di cui applica le conseguenze nell'insegnamento dei doveri imposti dalla fede.

Affinchè non vi sia perturbazione nell'ordine generale, bisogna che lo Stato rispetti l'autorità religiosa e ammetta francamente il principio che questa non gli appartiene, che nulla ci può innovare nel rito e nella disciplina, a meno di ricorrere alla potestà da Dio stesso devoluta al primo apostolo e da questo ai suoi successori. E conviene pur riconoscere come allora tanto meno spetti ad un Governo l'irrompere nel limite di tal divina autorità, quando in virtù della propria legge fondamentale che dev'essere quasi il principio generatore da cui emanano tutte le altre leggi, lo Stato professi la sola religione cattolica. Ora è noto a tutta la cristianità che il Concilio ecumenico di Trento, ossia l'autorità più autentica ed assoluta in siffatta materia, ha dichiarato dogma di fede essere il matrimonio stato elevato da Gesù Cristo alla dignità di sacramento. Sappiamo inoltre che è massima dottrina della Chiesa non avere il sacramento a reputarsi una qualità accidentale aggiunta al contratto, ma appartenere per essenza al matrimonio stesso; cosicchè l'unione coniugale tra i cristiani non è legittima se non nel matrimonio-sacramento, fuori del quale non vi ha che un pretto concubinato.

È pertanto evidente che se una legge civile supponendo divisibile nei cattolici il sacramento dal contratto di matrimonio si arroghi di regolarne la validità autorizzando un

cittadino a dispensarsi secondo il proprio arbitrio dall'osservanza del rito religioso, come avviene nell'articolo 38 del progetto della Commissione, una tal legge contraddice alla dottrina della Chiesa, ne invade i diritti inalienabili e parifica praticamente il concubinato al sacramento del matrimonio, ratificando la legittimità dell'uno come dell'altro.

Ma si potrebbe qui osservare da taluno che il testo della legge considera soltanto il matrimonio nei suoi effetti civili. Questo è quello che dice, ma non quello che fa; mentre nell'articolo 25 che vieta a chi appartiene al culto cristiano di sposare chi non sia cristiano; e nel 26° che proibisce il matrimonio ai chierici negli ordini maggiori e ai religiosi vincolati dai voti, la legge è penetrata nella giurisdizione teologica, ed ha assunto un carattere ibrido coll'immissione da essa fatta del sacro e del profano. Ma anche supponendo che la legge si limiti a regolare il contratto nei suoi effetti civili, essa però interviene a regolarlo, presupponendo che il matrimonio sia legittimo anche senza il concorso della Chiesa, mentre questa lo dichiara concubinato. Ora un legislatore cattolico potrà egli in coscienza operare su tale presupposto, e lo potrà egli singolarmente avendo giurato il primo articolo dello Statuto? Possiamo noi dichiarare con solenne decreto essere nostra intenzione che i concubinari godano gli stessi vantaggi che i coniugi legittimamente uniti dalla Chiesa e affermare che stimiamo questo essere bene pubblico? Io credo che se non è meritevole di rimprovero il cittadino che si sottomette a tali disposizioni come quello a cui è giustificazione l'obbedienza dovuta alla legge dello Stato e il non competergli di riformarne i decreti, così non possa dirsi di chi se ne fa legislatore, e sia esso degno di riprovazione assoluta per essersi indotto a suffragarla, abolendo di sua propria autorità laicale un dogma o una formola consacrata dall'autorità religiosa.

Allorchè Napoleone primo console firmava colla Santa Sede il concordato del 1802, nei cui articoli organici era con evidente malafede e come per sorpresa aggiunta la legale conferma del matrimonio civile già decretato dall'Assemblea Costituente sin dal 3 settembre 1791, ben poteva quel Governo valersi di un argomento che per buona sorte non sussiste per noi e dire al Sommo Pontefice colle famose parole pronunziate poi da Royer Collard: *Lo Stato è ateo*.

Infatti il delirio dell'ateismo aveva quivi allora invase tutte le menti, aveva rovesciato il trono del re e il trono di Dio; abolito ogni culto, dannati al carcere o all'esilio, o alla morte i sacerdoti e profanato il santuario, elevando sull'altare di Notre-Dame la dea Ragione nelle più infami prostitute del trivio parigino. Né solo era ivi distrutta la religione, ma la coscienza, la morale pubblica, era minacciata di sovversione la stessa società umana.

In sì terribile momento quello che né la filosofia dei teofilaotropi, né la proclamazione dell'Essere Supremo fatta da Robespierre erano valute ad ottenere per richiamare in quel caos l'elemento d'ordine e di vita, lo conseguiva sola, colla sua divina potenza, la religione cattolica.

Niuno, o signori, potrà certo ragionevolmente diniegare come, in faccia a sì orrendo disordine, opportuna e santa avesse a dichiararsi la risoluzione di Pio VII, se operando da padre e valendosi dei diritti che appartengono al supremo capo della Chiesa, consentiva a tollerare temporariamente alcun male, accedendo a qualche concessione non già sul dogma, a cui nemmeno la sua autorità era da tanto, ma sulla forma disciplinare del matrimonio, in vista di conseguire i vantaggi religiosi e sociali che dal rinnovamento del culto e dell'ordine doveano emergere a pro di quei popoli. Pio VII si

valse allora di un diritto che è di sua natura inerente all'autorità pontificia.

Non sarebbe cattolico chi contendesse al supremo gerarca quello che da nessun uomo, sol mediocrementemente versato nelle regole che presiedono al governo ecclesiastico, mai potrebbe contrastarsi; noto essendo che lo stesso Concilio di Basilea, riguardato dagli storici e dai canonisti come sì opposto alla potenza della Santa Sede, elevavasi con forza a mantenerla in tale diritto.

L'illustre Bossuet, che non potè dirsi oltremodo arrendevole verso la Corte di Roma, parlando di tal Concilio, ne cita la seguente sentenza:

« Les décrets des Conciles ne dérogent en rien au droit qu'a le pape, et qu'on ne peut lui ôter, d'adoucir la loi ou d'en dispenser, suivant les occurrences des temps, des lieux, des causes et des personnes, lorsque cela est utile ou nécessaire; en un mot d'user à cet égard d'équitables tempéramens comme il convient au chef suprême. » (Liv. XI, chap. 5. *Def. de la Décl. ecc.*)

E fu in virtù di tal supremo arbitrio nell'apprezzamento delle circostanze, dei tempi e delle cause, indotto pur forse dal riguardo che se il terrore aveva cessato d'inondare di sangue il suolo della Francia, rimanevano l'incredulità e il volterianismo impiantati nel corpo sociale, fu, dico, per tale considerazione che il saggio Pontefice, e quindi i di lui successori s'astenero d'applicare a quelle contrade le censure della Chiesa sulla violazione dei suoi precetti in riguardo al matrimonio.

Di tali distinzioni eccettualive applicate dai Governi secondo la differenza di condizione che presentano varie parti d'un medesimo Stato, se ne potrebbero citare alcuni esempi anche nel nostro.

Nè intendo perciò riprovar la condotta dei ministri che così agirono in virtù di quel superiore apprezzamento sulle cause e sui tempi che appartiene a chi regge la cosa pubblica.

Ne citerò un solo caso.

Un ordine religioso, le Dame del Sacro Cuore, soppresso da una legge, viene espulso dallo Stato. Il Ministero giudica però che le speciali circostanze in cui versa la Savoia non permetta, senza eccitarvi gravi turbolenze, di applicare a quella provincia una tal legge, quantunque generale. E le Dame del Sacro Cuore conservano la loro casa d'educazione in Ciampi.

La prudente ponderazione delle circostanze che è propria di un Governo secolare si applica altresì al Governo della Chiesa, la quale, non nel dogma che è assoluto, ma nella parte disciplinare, può e deve agire in conformità delle condizioni particolari che le si appresentano. Quindi avviene che nelle materie miste di dogma e di morale, la Chiesa tollera pratiche diverse, esigendo unità di credenza. Così mentre concede il matrimonio ai preti greci, essa condanna chi dicesse che i chierici negli ordini sacri possano contrarlo; e mentre in certi casi permette nel culto greco il ripudio, scomunica chi dicesse errar essa inseguendo il contrario. Quindi sebbene sia vero in astratto che quando la medesima annulla il matrimonio è anche annullato il contratto, pure potendo essa aver ragione d'annullarlo in un paese, tollerando frattanto che non s'annulli in un altro (come avviene nei matrimoni clandestini), così la disciplina potrà essa pure variare a seconda dei vari paesi e delle varie tolleranze. Siffatta varietà di tolleranza nella legge d'uno Stato è altresì talvolta applicata dai Governi secolari, coll'imporre discipline diverse nelle diverse provincie; dispensando, per esempio, quella di Sa-

voia o di Nizza marittima da un tributo o da un dazio che viene imposto in Piemonte o nella Liguria, senza che questo faccia vero in Liguria ciò che in Savoia è falso astrattamente parlando, e senza che il principio razionale sull'eguaglianza delle imposte non ne sia meno universale e assoluto.

È necessario stabilire per base fondamentale che il diritto appartenente alla Chiesa nel regolare il matrimonio è dogma; che la formola di esso è disciplina. L'applicazione di questa può talora (col permesso dell'autorità pontificia) dipendere dalle circostanze dei popoli e dei Governi, mentre il dogma non ne può dipender mai e chi non lo ammette quando la Chiesa lo dichiarò, essa lo condanna come eretico.

Queste considerazioni rispondono al rimprovero mosso da taluni alla Santa Sede per aver ella in apparenza autorizzato in un luogo quanto ora divieta in un altro; mentre risulta essersi ella attenuta al semplice e giusto esercizio dei proprii diritti, così quando Pio VII tentava di ricondurre un popolo religiosamente pubblicamente sconvolto alle osservanze cattoliche, tollerando in Francia il matrimonio civile, come quando Pio IX ci fa conoscere la sua volontà di mantenere presso noi l'antica forma, onde antivenire quei morali disordini che tuttodì perturbano la società in quella contrada, e contro i quali più volte e istantemente si richiamarono Pio VII e i suoi successori, siccome risulta dai documenti autentici deposti negli archivi pontificii. L'opposizione della sua condotta prova come nell'animo del Gerarca supremo e la concessione e il divieto siano in pari modo suggeriti dal bene spirituale dei popoli e dalla retta estimazione delle circostanze in cui essi versano. Onde non è maraviglia se tra la Francia e noi sian contrarie tra loro le sue risoluzioni, se assolutamente tra loro opposte furono e sono le circostanze delle due contrade; se la Costituzione francese dell'anno ix aveva l'ateismo scritto in caratteri di sangue sulla fronte, mentre allo Statuto piemontese risplende in fronte il raggio della religione; se la Francia era scompigliata dal più terribile dei cataclismi politici, mentre il Piemonte è una monarchia legalmente e moralmente ordinata; se il popolo francese era in gran parte incredulo, il piemontese nella gran maggioranza cattolico; se il matrimonio civile era colà un principio d'ordine, mentre qui lo sarebbe di disordine; e finalmente se là si trattava d'ottenere accordi con Roma, mentre da noi si tratterebbe di ribadire più che mai le tristi nostre dissidenze col capo della Chiesa.

A queste considerazioni che hanno dovuto esercitare un grande ascendente sulla condotta tenuta dalla Santa Sede, si aggiungano quelle de' mali che, come accennammo, l'esperienza dimostra esser in Francia da tal legge derivati nella società domestica ove, e più nelle classi volgari, la depravazione crescendo coll'incredulità, spinse a tal segno il disordine morale da pareggiare, secondo un pubblicista moderno, lo stato dell'uomo selvaggio.

Eccole le parole:

« La dépravation des mœurs va croissant de plus en plus dans notre peuple; les liens de la famille se relâchent, ou plutôt l'on ne connaît plus ni mariage, ni paternité. Un homme et sa femme et ses petits, voilà tout, et encore souvent ne sait-on à qui ils appartiennent. »

Infatti aveva la legge sul matrimonio civile rimesso a grado a grado il popolo dalla celebrazione religiosa, e, fatto insopportabile d'ogni freno, anche dall'altro si allontanava e cadeva in una brutale degradazione. Allora i vescovi ed il clero di quella contrada, deplorandone i mali estremi, a tutta possa si adoperavano a cessarne le conseguenze. È noto come da essi fossero a quel tempo instituite pie associazioni che tuttora

sussistono, cui è speciale scopo la legittimazione religiosa dei matrimoni, e come gli atti dei Concilii provinciali e i trattati scolastici e i catechismi delle diocesi e le pubbliche e private conferenze tutte unanimemente intendessero a dimostrare al popolo la nullità del contratto civile a costituire l'indissolubilità del vincolo matrimoniale. In vista di una condizione sociale sì deplorabile che niuno potrebbe farsi mallevadore non dover essere un dì la nostra, non solo non dee dunque far maraviglia che la Santa Sede si opponga all'introduzione di una tal forma di matrimoni in altri Stati cattolici, ma assai dovrebbe più maravigliare se ella vi acconsentisse.

Non già che possa entrar nell'animo del Pontefice di ricusare allo Stato il diritto che assolutamente gli appartiene di regolare gli effetti civili del contratto, in cui egli non intende immischiarsi, ma perchè gli incombe il dovere di accertare la perennità del vincolo, facendolo precedere dalla solennità del sacramento, per prevenire il danno morale che dall'inversione della forma potrebbe come in altri derivar nel nostro popolo.

Ella è cosa bene avverata che l'abbandono di una forma suole avere sullo spirito incolto del volgo l'istessa conseguenza che sugli spiriti colti l'abbandono d'un principio. Quella specie di secolarizzazione improvvisa d'una cerimonia sin qui esclusivamente religiosa, eccita dapprima la maraviglia; indi la facoltà arbitraria di preterire da essa fa nascere il dubbio sulla sua importanza; poi, in virtù del semplice ragionamento, l'indifferenza e da ultimo l'abbandono di ogni formalità, cioè la scostumatezza e l'irreligione. Nelle cose dello spirito la progressione del male seguita una logica inesorabile. Chi semina lo scetticismo avrà per messe l'immoralità. Ciò non succederà di tratto, ma con gradata misura. Se l'errore non presentasse alle menti come vari strati successivi, pochi avrebbero una foga bastevole d'empietà da buttarvisi dentro di posta e volontariamente. È solo per gradi che l'occhio umano si avveza alle tenebre. La consuetudine antica; una riverenza alla Chiesa insita ancora nelle masse; la pubblica opinione non del tutto smossa dal suo cardine, perchè lo spirito di un popolo non si muta in pochi anni, farebbero lento nei suoi esordi il progresso di tal degenerazione che si dimostra da una parte della classe operaia ad esimersi da certi doveri religiosi ogni qualvolta il proprio interesse, inuzzolito dall'altrui lucro e appoggiato al mal esempio vieppiù invadente, a ciò la consiglia. Intendo riferirmi all'inosservanza delle domeniche, sì regolarmente celebrate in Inghilterra e agli Stati Uniti d'America, archetipi quotidianamente proposti alla nostra imitazione, e pur sì poco in ciò da noi imitati. Un tale abuso che alla scoperta e senza riguardo alla legge sempre più si va estendendo, ci dimostra come nell'attuale progresso di quello scetticismo religioso che, simile a morbo epidemico, sembra divenuto una condizione dell'atmosfera, anche la celebrazione ecclesiastica del matrimonio non tarderebbe a cadere in disuetudine fra noi; la qual cosa dimostra al dotto ed onorevole relatore della Commissione l'importanza attribuita da chi professa il culto cattolico all'antecedenza del rito religioso in riguardo al con-

tratto civile, conformemente ad una disciplina che la potestà governativa non può mutare senza l'assenso della ecclesiastica.

L'unità perfetta della religione cattolica è un edificio da cui non si può smuovere una sola pietra senza alterarne la consistenza. Lo Stato che la professa esclusivamente, deve professarla in tutte le conseguenze che ne derivano. L'abolizione di una sola formola, operata senza il concorso della Chiesa, basta a costituirlo in ribellione ad essa. Chi ha seggio nel Parlamento e dà opera alla legislazione, non deve dimenticare che il rispetto alla legge di Dio è il più sicuro mezzo per inculcare il rispetto alla legge dello Stato. Gli Stati vivono di fede come gli uomini, e chi indebolisce l'autorità spirituale, distrugge ad un tempo la base dell'autorità civile.

Passo ora a combattere un'altra obiezione.

Essa è articolata da coloro che affermano essere la legge civile (malgrado il primo articolo dello Statuto) autorizzata a stabilire condizioni per cui sia valido il matrimonio senza il concorso della cerimonia ecclesiastica. Sostengono quelli il proprio assunto, argomentando essere ingiusto che lo Stato pretenda violentar la coscienza di chicchessia, e lo costringa a fare un atto ipocrita con ricevere un sacramento suo malgrado. Ciò è vero. Nè solo il può lo Stato, ma nemmeno la Chiesa.

Ma convenien notare come anche supponendo la legge conseguente allo Statuto, pur non sussisterà una tale violenza, pel più semplice dei motivi, perchè non può sussistere. Perchè non riceve il sacramento chi non ha fede: Per tal ragione chi è incredulo compie soltanto a un rito prescritto dallo Stato; nè può pretendere che la legge alteri la cerimonia che è conforme alla religione esclusiva della gran maggioranza del popolo, per cedere alle esigenze imposte da un personale scetticismo. Se il legislatore cedesse, gli si potrebbe dire con ragione: « Voi rispettate la coscienza dell'individuo, ma offendete quella di tutta la nazione. »

È pertanto conforme al regolare andamento della cosa pubblica che anche l'incredulo ottemperi ad una prescrizione che sola può dar validità e indissolubilità al matrimonio, secondo l'opinione di chi professa la credenza cattolica. La legge civile non s'immischia nel sacramento: essa comanda l'ordine esterno e lascia alla coscienza d'acconciarvi anche l'interno. A meno che lo sposo il quale intende contrarre matrimonio dichiararsi non appartenere al culto cattolico, la legge non deve ricercare se egli sia credente o no: questo le è estraneo; essa impone una cerimonia conforme alla religione esclusiva dello Stato e non può far veruna eccezione, perchè si tratta del danno dei terzi, cioè delle famiglie, delle spose, dei figli che sarebbero illegittimi. Onde se taluno farà un atto d'ipocrisia, peggio per lui; il legislatore non deve per questo fare un atto d'ingiustizia abbandonandogli in balia le spose e i nascituri.

Nè questo, o signori, sarà nell'ordine civile il solo caso in cui la legge dello Stato sia per esigere l'adempimento di una cerimonia sacra, imponendo l'osservanza dell'atto esterno e materiale, senza preoccuparsi in verun modo di quello interno e spirituale. Quando un magistrato, conformemente all'articolo 1484 e ai tre seguenti del Codice civile, deferisce d'ufficio il giuramento ad una delle parti per fare da esso dipendere la decisione d'una causa, s'informa egli forse preventivamente se colui che dee prestarlo, crede o non crede in Dio e nel Vangelo? No, certo. Il magistrato fa accendere due candele, apre il libro sacro e fa pronunziare la formola prescritta dalla legge. Ecco tutto: egli non ha veruna inspe-

zione sulla credenza religiosa dei contendenti; fa eseguire l'atto prescritto, ed emana la sua sentenza. Nè alcuno si è mai lagnato ch'io sappia che da tal cerimonia (la quale è obbligatoria) fosse violata la libertà delle coscienze. Applichiamo dunque alla cerimonia religiosa del matrimonio la conseguenza logica di quella che si riferisce al giuramento.

Signori, affinchè vi sia ordine pubblico sono necessarie due cose: la legge divina che è il più forte vincolo dell'umana famiglia, e la legge dello Stato che ne invigili l'esterna osservanza. Ora lo Stato, per rendersi atto a mantenere tale ordine, deve, egli il primo, mostrarsi credente nel principio di cui intende applicare le conseguenze all'obbedienza del popolo alla sua legge civile; e lo Stato non può mostrarsi credente se non in virtù d'atti esterni. Onde avendo in mano la forza materiale che non ha la Chiesa, deve impiegarla a far pubblicamente rispettare la forma del culto che egli stesso professa. Se lo Stato è luterano o calvinista, i suoi atti pubblici dovranno essere conformi ai riti protestanti; se poi esso si dichiara esclusivamente cattolico, siano esclusivamente cattolici gli atti pubblici del suo culto.

Sulla necessità dell'intervento governativo a tutelare la religione esterna, è da citarsi l'opinione dell'insigne Portalis.

Eccone le stesse parole:

« Le pouvoir exécutif est refusé à l'Eglise parce qu'il est incompatible avec sa nature qui est de grâce et non de force, l'homme étant seulement capable de mériter ou de démériter autant qu'il est libre d'observer ou d'enfreindre les commandements de Dieu. C'est pour cela que l'ordre extérieur, maintenu par l'observance de la forme du culte, est du ressort du magistrat civil. Celui-ci doit donc intervenir directement dans tout ce qui regarde l'administration extérieure des choses sacrées. »

Cessi infatti una tal protezione governativa, e sarà immediatamente sconvolta la società. Perchè l'uomo di volgo che ad un tempo sia brutale ed incredulo, non va a far ballo e a cantare in quillio nelle chiese durante il servizio divino? Perchè la legge dello Stato che è cattolico punisce la profanazione dei luoghi sacri, e il Governo farebbe arrestare il delinquente. — Ma, si dirà, quell'uomo non crede alla messa, e siccome il cantare e il ballare in un luogo pubblico non è un delitto, voi gli fate un'ingiusta violenza, cacciandolo e arrestandolo. — Risposta. Se costui non crede alla messa, ci crede tutto lo Stato, e la legge perciò lo punisce come perturbatore dell'ordine. Perchè chi ruba in chiesa e getta le ostie sacre per le terre, è punito più severamente che il semplice ladro? Costui voleva rubare un pezzo d'argenteria, e ha buttato via il contenuto di cui non sapeva che fare. Gettare un po' di pane non è delitto. Egli non credeva alla transustanziazione. — Risposta. Ma vi crede lo Stato che è cattolico, il quale, infliggendogli una maggior punizione, dimostra così esternamente la sua fede. E non son egli noti a tutti i fatti scandalosi di quel parroco della diocesi di Liegi, di cui fu menzione in alcuni giornali del Belgio, che sospeso per pessimo costume dal proprio vescovo e deridendone l'autorità e dichiaratosi in aperta ribellione a lui, ne menava sì inonesto trionfo? Il Governo non interveniva, e il disordine si mantenne in permanenza. Le ragioni e gli esempi da noi qui addotti dimostrano adunque che lo Stato deve proteggere la forma esterna della religione, se vuole agire nell'interesse dell'ordine generale.

Due sono adunque i principii che il nostro ragionamento ha posto in fermo:

1° Che lo Stato debba coi mezzi di coazione a lui proprii mantenere il rito pubblico della sua religione;

2° Che nè allo Stato, nè alla Chiesa può appartenere il diritto di violentare la coscienza di alcuno.

E quantunque abbiain dimostrato rimanere del tutto integra la libertà di questa nell'attuazione di un rito esterno imposto dalla legge, come avvien tuttodì nel giuramento obbligatorio, pure intendendo a rimuovere da un atto sì importante ogni ombra di morale violenza per parte dello Stato, e mantenere il rispetto dovuto alla libertà religiosa del cittadino, noi ci riserviamo di proporre a suo tempo un amendamento tendente ad operare una transazione tra l'esclusività cattolica e l'arrendevolezza governativa onde spianare le difficoltà che dalla potestà ecclesiastica sarebbero giustamente opposte all'adozione del principio dominante nello spirito della presente legge, specialmente dichiarato nell'articolo 38 a cui proporremo di sostituire il seguente :

« Gli effetti civili del matrimonio sono soltanto devoluti a quegli sposi che ne avranno ottenuta la legale registrazione dall'ufficiale dello Stato, dopo averne fatta la celebrazione religiosa conformemente al culto a cui essi dichiarano appartenere. »

Chi non crede alla religione cattolica o non consente a celebrarne le cerimonie potrà così a sua elezione uniformarsi a quelle proprie della setta a cui si sia aggregato. Se poi taluno dichiarasse di non professare veruna religione, egli è certo sarà di sua natura dispensato da ogni rito, ma dovrà giustamente aversi a ripudiato dalla comune cittadinanza, come quello che non avendo veruna credenza religiosa, non dà veruna guarentigia civile alla società, mentre nemmeno è in grado di prestarle verun giuramento, e come fu detto, non ha per vangelo che il Codice criminale, per divinità che il patibolo.

Compilata nei termini sovraesposti, la legge più non ratifica la violazione del primo articolo del patto fondamentale, perchè l'adempimento al rito religioso dello Stato più non sarà sottoposto ad una dichiarazione che i contraenti erano semplicemente ammessi a fare secondo il proprio arbitrio, e rimarrà assoluto per chi professa la religione cattolica il dovere di praticarne le forme nella celebrazione del matrimonio.

L'esclusiva devoluzione dei diritti civili a chi ottempera alla registrazione del contratto nella forma prescritta dalla legge, preverrà così quindi innanzi ogni inconveniente prodotto dalla clandestinità dell'unione matrimoniale riguardo allo stato della famiglia e all'incertezza della prole, ed effettuerà una delle principali mire a cui intende la presente legge.

Nel difendere, come finqui ho fatto, i diritti della Chiesa sul matrimonio, io non intendo dichiararmi in verun modo propugnatore degli abusi invalsi nel ministero ecclesiastico in tale materia. Conosco e deploro quelli talora avvenuti nelle curie vescovili in occasione di matrimoni fatti obbligatori sul giuramento devoluto a fanciulle in casi di seduzione. Ne conosco e deploro altri occorsi nella sollecitazione delle dispense richieste per coniugii fra prossimi parenti. Sarà emendazione ai primi la semplice applicazione del 106° articolo del Codice civile sulla validità degli sponsali, saggiamente introdotta nel progetto della Commissione. Ai secondi non dubito di affermare che volentosa accorrerà a troncare ogni abuso l'istessa autorità ecclesiastica, sia purificando in parità di casi fra ricchi e poveri così le permissioni, come i divieti; sia ordinando che le elemosine dalla Chiesa prescritte per facilitare tali unioni, invece d'essere, come finora, distribuite a beneplacito della curia romana, vengano devolute all'assegnazione e all'arbitrio dei vescovi di ciascuna diocesi. Appli-

cale col discernimento risultante dall'esattezza delle informazioni che questi sarebbero in grado di assumere sui motivi che concorsero alla determinazione d'alleanze tra prossimi parenti e sulla condizione dei patrimoni, si troverebbe assai semplificato in tale materia il meccanismo delle cause, più probabile l'equità della sentenza, e le elemosine più proporzionate agli averi; queste poi invece di passare all'estero, potrebbero applicarsi a sovvenimento di qualche spedale o di altra opera pia appartenente allo Stato. Io son di parere che, senza promuovere una legge a cui non potrebbe certamente la Chiesa dare la propria ratificazione, e per conseguenza senza crescere le difficoltà del Governo colla Santa Sede, in un tempo ove già son troppe le altre, sarà agevole cosa ottenerne il concorso a regolare con opportuni provvedimenti la stessa celebrazione dei matrimoni detti di coscienza, i quali trovansi ora esclusivamente devoluti all'autorità clericale. Conosce ognuno quanto delicata e grave materia sia questa, e quanto importi in tali casi sia libera ed inaccessa ad ogni umano rispetto l'azione delle coscienze; ma ognuno riconoscerà altresì importar del pari allo Stato essere posto ufficialmente a parte del fatto di tali unioni, per sottometterle alla regolare applicazione che a lui spetta relativamente agli effetti civili.

A conseguire un tanto miglioramento sarebbe forse mezzo opportuno che si istituisse presso le Corti d'appello un'apposita magistratura da affidarsi a chi per prudenza di consiglio e specchialozza di vita meglio meritasse della pubblica fiducia, nel cui ufficio fosse inviolabilmente conservato il segreto di tali coniugii, di cui corresse obbligo al sacerdote che gli benediva di far operare la legale registrazione.

Io credo che, mediante l'adozione dell'amendamento da noi sovraesposto, essendo remossa ogni usurpazione della legge civile sugli attributi della potestà ecclesiastica, sarà aperta la via al rinnovamento degli accordi colla Santa Sede, sarà cessata l'anima-versazione dell'episcopato, del clero e della popolazione cattolica allo scopo riordinativo che si propone la presente legge, e estinto quel fuoco di discordia che arde nelle viscere stesse della nazione. Allora, mentre sarà il Governo posto in grado di adempiere al grave ufficio di dar norma e sicurezza allo stato civile della famiglia, rimarrà per altrà parte *illeso il venerando retaggio di quell'antica fede degli avi che diede al Piemonte forza bastante per superare sì perigliose prove.*

Guardiamoci per Dio, signori, che operando noi scongiatamente, non vada per colpa nostra perduto quel tesoro inestimabile che Dio toglie alle nazioni nel giorno della sua ira. La fede di un popolo non ne è soltanto la virtù morale; essa ne è pure il legame politico; essa è il principio che ne mantiene insieme, come in un sol fascio unite, tutte le forze vitali.

Non v'ha elemento più valido d'unione fra gli uomini che l'uniformità di convincimento con cui essi considerano il principio religioso, il quale per una spontanea conseguenza si estende a unificarne l'opinione politica. Mossa così da una sola idea, la nazione procede allora veramente compatta come un'immensa ordinanza di guerra e, salda al suo principe come la spada all'elsa, raddoppia la potenza di sua azione per la concordia di sue volontà. Tali furono i nostri maggiori quando, uniti a Dio sotto un solo simbolo, uniti al Re sotto un solo vessillo, guerreggiarono pochi contro i molti, e, fermi sulle Alpi, frenarono quattro anni interi l'impeto dell'esercito francese; tali furono i nostri soldati allorchè, varcando generosi il Ticino, sotto un duce magnanimo, meravi-

gliavan col valore nelle battaglie, colla costanza nell'avversa fortuna, i loro stessi nemici.

Ah! non permettiamo dunque, o signori, che un germe fatale di dissoluzione penetri fra noi a sciogliere o almeno ad infermare quella stretta leganza di tante intelligenze e di tante volontà.

Rammentiamoci potersi dir meritamente protestante lo Stato che sostituisce la propria autorità all'autorità della Chiesa, quando anche non fosse che in materia disciplinare, e che il protestantesimo di disciplina fu spesso precursore di quello di dogma.

Adopriamoci con cristiana e politica sollecitudine a mantenere integro il principio cattolico, se vogliamo mantenere integro il fascio delle forze nazionali.

Difendiamo la religione, e la religione difenderà la libertà, chè solo unite insieme possono l'una come l'altra far la felicità dei popoli.

**PRESIDENTE.** Spiacemi che io non possa alternare la concessione della parola a quei senatori i quali oppugnano, ed a quelli che difendono il progetto della Commissione; perchè finora nella serie degli oratori iscritti non havvi alcuno il quale abbia dichiarato di volerlo sostenere.

Io debbo quindi accordare la parola al signor senatore marchese Colli.

**COLLI.** Signori, io giungo tardi nell'arringo e non posso lusingarmi di sottoporvi idee nuove; ma se me lo concedete, vi farò conoscere con semplici e brevi parole, quale sia il mio modo di vedere in ordine all'importante materia che ora si discute.

Dopo quanto fu detto in questo recinto e quanto fu detto fuori di esso, e certo non è poco, emerge chiaro che tre sono i modi con cui si può sciogliere la questione che ci occupa in questo momento:

1° Considerare il matrimonio come un atto meramente civile;

2° Considerarlo come un atto religioso e lasciarlo sotto il dominio dell'autorità ecclesiastica, limitandosi a regolarne gli effetti rispetto alla società civile;

3° Conciliare i due sistemi opposti, conservando come base indispensabile il rito religioso giusta le regole stabilite dal culto di ciascun cittadino.

Il primo di questi sistemi non mi pare in verun modo desiderabile; egli ha bensì il vantaggio di rendere impossibile ogni conflitto fra la Chiesa e lo Stato, ma egli racchiude eziandio gravissimi inconvenienti che mi proverò ad accennare con brevi parole.

Il matrimonio fu ed è presso quasi tutti i popoli un atto eminentemente religioso; il silenzio e l'indifferenza della legge a questo riguardo compromette altamente la pubblica morale, egli è come un'implicita ricognizione dell'ateismo; e giova credere che l'ateismo non esiste, od almeno non dovrebbe esistere.

Il matrimonio è la base della famiglia; l'aggregazione delle famiglie costituisce la società; togliete la base, e l'edificio cade; spogliare il matrimonio del suo carattere religioso è fargli perdere la dignità necessaria a rendere sodi i legami che egli è destinato a stringere.

Ciò che io dico non è applicabile soltanto al cattolicesimo, ma a tutti i culti; io non vengo chiedendo privilegi, ma parità perfetta per tutti i cittadini, siano essi cattolici, protestanti od israeliti; ciò che io chiedo altro non è che un omaggio al principio religioso, base eterna di ogni morale, senza di cui non v'ha per le nazioni nè grandezza, nè prosperità, nè vero amor di patria.

Il secondo di questi sistemi, quello cioè di lasciare il matrimonio sotto il dominio esclusivo dell'autorità ecclesiastica, non mi pare in armonia coll'indole dei tempi e colle nostre istituzioni.

Rimane il terzo solo ammissibile da chi è nato cattolico, e vuole morire nella fede de' padri suoi, senza però contraddire allo spirito di cui si informa lo Statuto che ci regge.

Questo sistema semplicissimo, di facile applicazione che avrebbe ottenuto l'approvazione non solo dei cattolici, ma di tutti i cittadini che professano gli altri culti riconosciuti dallo Stato, non venne adottato dal Ministero di quell'epoca.

La legge qual ci viene presentata racchiude in sé il germe di molti conflitti, di molti scandali, che altre leggi, quantunque non buone, hanno almeno il vantaggio di evitare, senza però cessare di frar seco tutte le funeste conseguenze di immoralità a quelle attribuite.

Da questi rimproveri non è scevro, a parer mio, il progetto della Commissione; nè basta il suo articolo 38 e seguenti a rimediare ai lamentati mali, come lo dimostrò in modo vittorioso uno dei nostri onorevoli colleghi che fa parte della minoranza della Commissione.

Quindi è che, ben mio malgrado, mi vedrò forse costretto a respingere una legge della quale non disconosco l'utilità, ed alla quale sarei disposto a dare il voto favorevole, ove essa venisse dalla sapienza del Senato emendata a seconda delle mie convinzioni.

**DI CASTAGNETTO.** Signori senatori, o dobbiam dire che la celeste dottrina recata al mondo dal Creatore abbia finito il suo tempo e sia divenuta inabile a rendere l'uomo felice nella moderna società, ovvero gli uomini che professano queste dottrine non debbono abbandonarne i precetti nell'atto il più solenne della vita civile.

Tale è il primo riflesso che mi si affaccia alla mente nello esordire di questa grave discussione.

Con ciò io non intendo concludere che un pensiero anticattolico abbia presieduto alla compilazione di questa legge, e che meno di me cattolici siano gli onorevoli colleghi i quali intendano di propugnarla. Signori no! lo lo dico con tutta la più sincera convulsione dell'animo mio e credo d'avervi meco consenzienti tanto gli illustri personaggi i quali hanno l'onore di sedere nei Consigli del Re, come noi tutti siamo una mente sola ed un cuor solo in voler essere figliuoli della cattolica romana Chiesa. La discordanza delle opinioni adunque consiste in un sol punto, nel quale (ed è meraviglia) siamo ancora tutti d'accordo nel voler cioè salva allo Stato la sua autorità, la sua indipendenza.

Che se saremo abbastanza felici per persuaderci che Chiesa e Stato, religione e monarchia hanno un interesse solo, e che tanto più forte, tanto più autorevole, tanto più rispettato sarà lo Stato, quanto più altamente sarà la religione radicata nell'animo dei cittadini, allora comparirà quell'era beata di vero progresso, di vera eguaglianza, di vera libertà. E non cerchiamone la ragione nei sistemi o nelle teorie dei sapienti, quando la portiamo scolpita dentro di noi.

Rammenti l'uomo la sua origine e quel soffio divino uscito dalla bocca del Creatore ad animare l'opera più bella delle sue mani, ed egli capirà che in quel giorno medesimo la religione gli nacque sorella, e che tanto è per lui non prestare culto affettuoso ed obbediente al suo fattore, quanto decadere dal più nobile seggio alla vita materiale del bruto.

Qui, a mio avviso, sta quel gran nodo che solo può essere sciolto dal filosofo cristiano, giacchè all'umana scienza non è

dato di penetrare gli arcani della verità rivelata. Udite Platone nell'apologia di Socrate; a lui non negherete la palma della sapienza, nè vi sarà chi possa tacciarlo col titolo di divoto. Così parlava Socrate ai legislatori ed ai filosofi de' suoi tempi: « A meno che non piaccia agli Dei mandarvi qualcuno per istruirvi da parte loro, voi non riuscirete giammai nell'opera di riformare i costumi; il miglior partito per voi è di aspettare pazientemente. Sì, conviene aspettare che qualcuno venga ad istruirci del modo con cui dobbiamo governarci verso Dio e verso gli uomini. »

Ebbene, questo qualcuno che i sommi savi della Grecia aspettarono invano, egli è venuto per noi, ed abitò con noi. Egli di un sol colpo spezzò al mondo le catene della schiavitù dichiarandoci tutti fratelli, e ci istruì dei nostri doveri verso gli uomini ponendoli a lato ed in egual grado con quelli verso Dio.

Piegare il libero suo arbitrio ai precetti del Redentore, far facere la scienza quando parla il precetto; ecco il solo omaggio degno di Dio e dell'uomo.

Io m'inchino, o signori, agli oracoli dell'umana sapienza, e so che ella deve esserci guida nel governo di questo mondo; ma non posso scordare ad un tempo che l'autore della sapienza nel gratificarne l'uomo non ha voluto abdicare al suo dominio sopra di lui, e che un dono della sua bontà non vuol essere convertito in motivo di ribellione.

Vi hanno adunque dei limiti oltre ai quali non lice all'uomo di spingere le sue indagini, e del pari che nessuno di noi ardirebbe disputare intorno agli articoli di fede che sono per noi un mistero; così quando esiste un precetto positivo, si verifica finalmente il caso in cui il cattolico deve sottoporre il suo giudizio non per altro motivo se non perchè egli è cattolico.

Sarebbe presunzione ed indiscrezione la mia voler ripetere qui, o signori, tutte le ragioni che con maggior dottrina ed autorità furono messe in campo a voce ed in iscritto a provare che il matrimonio è uno dei sacramenti della Chiesa, non una qualità accidentale aggiunta al contratto, e che la legge qual è progettata ed anche modificata contraddice alla dottrina della Chiesa.

Infatti ninno sinceramente cattolico vorrà contestare che Cristo Signore nell'innalzare il matrimonio alla dignità di sacramento non gli abbia impresso un carattere tutto religioso e divino con quelle sublimi parole: *quod Deus coniunxit, homo non separet*, le quali bastarono da sè sole a richiamare la moralità scacciata dal mondo.

Così rimase, come al principio, ribenedetta e consacrata l'unione dell'uomo colla donna, e se il sacramento fu istituito per tutti gli uomini, specialmente per i fedeli, noi in certa guisa rigettiamo le dottrine dell'Evangelo, e rendiamo vano il frutto di redenzione separando ciò che la nostra credenza c'insegna dover restare unito; antepoendo all'istituzione celeste, sorgente di benedizioni, l'istituzione umana, sorgente pur troppo sperimentata di corruzione.

Nè ciò dicendo io temo di attentare all'indipendenza del potere temporale, che anzi credo circondare il potere temporale della più forte salvaguardia, che è quella della morale e della religione, e mi rende pienamente tranquillo il pensiero che la Chiesa dettando le sue leggi nei Concilii ecumenici, parla sotto l'ispirazione di Colui che ha detto: *regnum meum non est de hoc mundo*.

Io tengo conto delle immense difficoltà nelle quali versava il nostro ufficio centrale, e le considerazioni con tanta acutezza d'ingegno esposte dall'onorevole relatore provano meglio che il mio dire non possa la convinzione religiosa di ciascuno

de' suoi membri. Ma senza entrare in discussioni dogmatiche e teologiche, le quali vorrei pur sempre veder bandite dal parlamentare arringo, a me pare che il rispetto vicendevole tra le due autorità spirituale e temporale, il quale fu anche causa che molti degli impedimenti e discipline matrimoniali fossero dal Concilio di Trento istituiti e regolati ad istanza degli oratori dei principi cattolici, faccia nascere il desiderio anche in oggi di un felice accordo tra le due potestà, nel riordinare questa importante materia.

Potremo noi dire che vi abbia riuscito il nuovo progetto di legge, e che esso porti il suggello di quella dottrina cattolica dalla quale alla fin fine nemmeno lo Stato può dispensarsi e dispensarne i cittadini?

In verità, se io mi fermo al disposto dell'articolo 38, che è il cardine del concetto religioso, non posso che qualificarlo fallace ed inutile.

Fallace io lo dico, perchè esaltando in parole il rispetto alla religione, viene a paralizzare la sua salutare influenza nell'atto più importante della vita di un cattolico, e induce così in errore le persone semplici, mentre di fatto toglie di mezzo la necessità del sacramento.

In un paese come il nostro, ove da tanti secoli esiste la più stretta unione tra le leggi civili ed il dogma, la morale e le discipline dalla Chiesa, voi recate una mortale ferita alla religione se direte alle popolazioni:

« Popoli: voi potrete contrarre matrimonio come per lo passato, ma non crediate poi che i giuramenti, coi quali avete creduto vincolarvi fin qui in faccia al cielo ed alla terra, bastino a produrre quest'effetto: il vostro vincolo dee essere quello della legge.

« Che prima o dopo vogliate chiedere la benedizione nuziale, sarete ammessi a farlo; ma il Governo quanto a sè, la forza del matrimonio la fa consistere tutta nell'atto civile. »

Inutile poi io ravviso la disposizione, perchè il vero cattolico non ha d'uopo che si dichiari lecito di sposarsi in faccia alla Chiesa, e se il Governo crede aver debito, come lo ha difatti, di conoscere con certezza tutti i matrimoni contratti, e lo stato dei cittadini, non gliene manca il mezzo senza ricorrere allo spediente del matrimonio puramente civile.

E come conciliare il disposto dell'articolo del Codice, col quale il re si gloria di essere il protettore della Chiesa e di promuovere l'osservanza delle leggi di essa, colla sanzione data al concubinato legale, rispetto alla prescrizione della Chiesa, la quale non riconosce matrimonio tra i fedeli senza sacramento?

Quala sarà quella religione dello Stato proclamata dallo Statuto, se ciò che la religione condanna, lo Stato lo dichiara lecito a quei cattolici i quali intendono sottrarsi alle leggi della Chiesa, e loro apre la porta a conculcarle? Se ciò dir si possa proteggere anche coi mezzi almeno indiretti, lascio al vostro intendimento il giudicarlo.

Si cancelli adunque dal Codice e dallo Statuto la prima pagina, quella pagina che soprattutto rende cara ed onoranda la memoria di Carlo Alberto, e poi si pronunzi il divorzio dello Stato dalla Chiesa, e poi? . . . E poi sciolta la società da ogni freno religioso, diranno i nostri figli se avremo dato una base durevole alle nostre libere istituzioni.

Quando in questo stesso recinto si disputava per l'abolizione del Foro, ed io la combattevo, all'articolo che prometteva la legge sul matrimonio io mi alzai in favore, perchè persuaso che il Governo era nel suo diritto, e perchè non ricuserò mai il mio debole concorso al Governo quando egli è sollecito di regolare lo stato dei cittadini.

Ora che tengo sott'occhio il progetto, e che ne medito le

conseguenze sulla morale, sulle relazioni dello Stato colla Santa Sede, e sull'avvenire della nostra patria, prescindendo anche dalle considerazioni di un ordine superiore, e che interessano le coscienze, io dico la legge, se non altro, dolorosamente inopportuna tale che a mio avviso il Governo fallirebbe alla sua missione nel sanzionarla.

Si, e non esito a ripeterlo, fallirebbe il Governo alla sua missione, la quale è di vegliare agli interessi più preziosi dello Stato, e per conseguenza alla conservazione della religione nella purezza de' suoi dogmi, ed all'osservanza del culto, proteggendo colla potestà temporale questa religione che a sua volta lo protegge con una protezione celeste, e gli rende ben affetti gli animi dei popoli.

« Pent-on dire, demande Montesquieu, que le législateur veille à la conservation de la religion, lorsque la loi leur fait faire divorce avec la religion, lorsqu'elle les sépare de la pratique et de la profession des dogmes conservateurs de la société et de la morale? »

Ed altrove: « Il est dangereux, dit-il, que les lois civiles permettent de leur côté ce que la religion doit condamner.

« La religion de l'État condamne les mariages qui ne sont pas selon les lois de l'Évangile, donc une législation qui proclame ces mariages bons et valables fait une chose dangereuse, donc elle ne peut être adoptée. »

Invano si vorrebbe invocare la libertà di culto, la libertà di coscienza! La libertà di culto, quale noi possiamo intenderla, sta scritta in fronte al Codice ed allo Statuto: essa è la tolleranza. Lo Statuto tollera quei soli culti non cattolici, i quali si riferiscono al vero Dio, e li protegge contro ogni violenza nel loro esercizio; non perciò diremo noi che sia lecito ad un panteista, ad un maomettano, ad un cinese di aprire un tempio fra noi e di professarvi il suo culto.

Io per me penso che colui che impudentemente dichiara di non professare alcuna religione, di essere ateo o deista, lungi dal meritare favore, dovrebbe giustamente incontrare l'applicazione del decreto degli ateniesi contro Protagora; ed a quel pubblicista il quale sostiene che proteggendo una tale libertà, lo Stato non si dichiara ateo, ma incompetente, io rispondo che piuttosto esso si dichiara impotente a salvare la società da un'inevitabile e fatale rovina.

Del resto, se il matrimonio come contratto naturale non può essere retto che dalla religione, dalla quale trae la sua essenza, come contratto pubblico nei suoi effetti, come atto che interessa in grado eminente la società, egli deve esser retto e sorvegliato dalla legge civile.

La legge prenda le sue mosse dal matrimonio dal rito religioso, e poi disponga degli effetti civili. Questa, secondo me, è la giusta separazione del contratto dal sacramento, a meno che per indipendenza temporale non si voglia intendere emancipazione religiosa.

Vegliare a che sia libero il consentimento degli sposi; tutelare l'autorità dei parenti; stabilire impedimenti non contrari a quelli della Chiesa; prescrivere quante cautele egli crederà opportune alla maggiore pubblicità dei matrimoni, tutto questo appartiene alla giurisdizione dello Stato, e non contrasta per nulla coll'autorità spirituale della Chiesa. E questa in sostanza è la giurisprudenza in vigore nel regno delle Due Sicilie, la quale per quanto mi consta da autorevole sorgente, non ha mai dato luogo a serio conflitto tra l'autorità spirituale e la temporale.

Volere di più, sarebbe scuotere la società nella sua base, che è la moralità nelle famiglie, aprire l'adito al mal costume, turbare le coscienze senza aggiungere un gramma di felicità alla nazione.

Nè io credo andar tanto lontano dall'intimo pensiero della Commissione, se coll'articolo 38 io metto in confronto gli articoli 29 e 41 del suo progetto.

Tollererò il Senato che io gli citi uno squarcio d'autore protestante non sospetto nella materia.

« J'ai frémi (1) toutes les fois que j'ai entendu discuter philosophiquement l'article des mariages. On nous dit que c'est à la législation civile à y pourvoir; mais cette législation n'est-elle pas entre les mains des hommes dont les idées, les vues, et les principes changent et se croisent? Voyez les accessoires des mariages, qui sont laissés à la législation civile, étudiez chez les différentes nations et dans les différents siècles les variations, les abus qui s'y sont introduits, vous sentirez à quoi tiendrait le repos des familles et celui de la société, si les législateurs humains en étaient les maîtres absolus.

« Il est fort heureux que sur ce point essentiel nous ayons une loi divine supérieure au pouvoir des hommes.

« La religion a donc rendu le plus grand service au genre humain en portant sur le mariage une loi sous laquelle la bizarrerie des hommes est forcée de plier: et ce n'est pas là le seul avantage qu'on retire d'un code fondamental de morale, auquel il ne leur est pas permis de toucher. »

A quest'autorità mi gode l'animo di poter anche aggiungere quella di un illustre pubblicista dei giorni nostri, il signor di Savigny, il quale interrogato da uno dei nostri onorevoli colleghi che si dimostrava contrario al progetto di legge, e che trovavasi al momento assente, gli rispondeva con queste brevi ma precise parole:

« Nous sommes entièrement d'accord sur un projet qui est pour moi d'une très-grande importance, heureux de pouvoir contribuer au triomphe de la bonne cause, c'est-à-dire, des principes de la religion chrétienne, de la haute morale. »

L'esempio di quelle nazioni le quali scelsero un'altra via, lungi dal farci vacillare, dee anzi raffermarci nell'antica fede dei padri nostri, ed il ritorno di queste stesse nazioni ai principii da noi non abbandonati, sarà la più luminosa conferma della nostra prudenza e della nostra fedeltà.

La verità della cattolica religione consiste nell'accettare non una, non due, ma tutte senza eccezione le verità dalla Chiesa credute ed insegnate.

Togliete ad un solo sacramento il suo carattere, la sua autorità sui costumi de' fedeli e sulla società civile, e voi avrete per quanto in voi sta distrutta la religione tutta quanta.

E postochè dalla legislazione francese si vuol attingere il perfezionamento del nostro stato sociale, e che su tale base conoscere al Senato le conseguenze pratiche di quel sistema, quali mi pervennero, e non ve ne celo la fonte, dalla società appunto di quegli uomini virtuosi, i quali si adoprano a richiamare alla morale i travati, facendo benedire i loro matrimoni.

« Tous les évêques de France, avec tous les ministres de second ordre, avec tous les directeurs de consciences, avec tous les auteurs consciencieux, qui ont écrit sur l'histoire de France dans la période comprise entre 1789 et 1850, conviennent que la religion catholique ne s'est jamais remise du coup qui lui a été porté, il y a 60 ans, par l'institution du mariage civil;

« Que depuis notre époque, un nombre considérable de français vivent maritalement sans avoir reçu la bénédiction nuptiale et qu'ils mourraient presque tous sans avoir reçu

(1) De Luc, citoyen de Genève, auteur des *Lettres sur l'histoire de la terre et des hommes*.

les sacrements, si le clergé, au dernier moment, et plusieurs âmes charitables ne réunissent leurs efforts pour prévenir ce malheur ;

« Qu'un homme qui n'a contracté que le lien civil du mariage, cesse en général de pratiquer la religion, et on a remarqué que les personnes mariées civilement n'ont pas elles-mêmes la moindre confiance dans leur soi-disant mariage ;

« Que c'est dans ces déplorables unions qu'on est assuré de trouver les enfants indociles et libertins, des enfants qui ignorent jusqu'au signe de la croix. Si les parents étaient des mariés civils, les enfants ne rougissent pas d'être des pères naturels, et il n'est pas rare de trouver trois générations successives d'enfants naturels.

« Il semble que lorsqu'une famille est marquée au front de cette tache, son chef reconnaît lui-même qu'elle est en dehors de toute loi morale et impuissante à en supporter le frein. »

Questa condizione di cose può ella eccitare la nostra invidia al punto da volerne gratificare le pie e religiose popolazioni soggette alla corona sabauda ?

Signori, se io avessi presso di voi un peso ed un'autorità, che sento di non meritare, io vi scongiurerei a non voler recare questa ferita alla Chiesa nostra comune madre.

Già il protestantismo tenta di innalzare in mezzo a noi la sua bandiera, e si contano in ragguardevole numero quegli infelici (*Rumori nelle gallerie*), che sedotti da un vile interesse, o trascinati dalle loro passioni si resero apostati dalla fede di Cristo.

A noi che sediamo legislatori della nazione, e dividiamo la responsabilità degli atti governativi, sarà chiesto conto del deposito di quella religione dello Stato, che lo Statuto affidava alla nostra custodia.

Innanzi a voi, innanzi al paese io dichiaro di non poter sanzionare col mio voto una legge, che considero contraria alle dottrine della Chiesa cattolica, fatale agli interessi della morale e della religione, contraria ancora al bene del re e della patria ; a meno che nella discussione degli articoli essa non venga modificata in tal senso, che il matrimonio, o rito religioso serva di base alle disposizioni della legge civile.

**DI SAN MARTINO, ministro dell'interno.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro dell'interno.

**DI SAN MARTINO, ministro dell'interno.** Sotto doppio aspetto io considero la questione che ora occupa questo grave consesso. In primo luogo io credo di considerarla in via generale, senza applicazione alla legge che vi è proposta ; in secondo luogo credo di dover fare qualche cenno delle proposizioni che nel progetto della Commissione si contengono.

Sulla questione generale della protezione che la legge civile debbe al principio religioso, io riconosco che sarebbe assolutamente inconciliabile col doveri di ogni Stato, non solamente cattolico, ma semplicemente civile, se la legge si facesse organo di sentimenti immorali ed antireligiosi ; ma tra il farsi organo di sentimenti immorali ed irreligiosi, ed il seguitare ciecamente le prescrizioni di una legge che non sia esclusivamente opera della società civile, alla quale deve essere applicata, io credo che passi una grandissima distanza.

Primieramente parlerò dell'articolo 1° dello Statuto, il quale da molti è invocato come questione preliminare, e tale che escludere debba ogni specie di discussione.

Io confesso francamente che in quest'articolo non veggio altra cosa, fuorchè un principio, che cioè lo Stato, come corpo morale, ha anch'esso una religione, che è quella de' suoi riti solenni, dei riti con cui ringrazia Dio dei benefici, e

lo invoca nelle calamità. Ma non è mio avviso che in nessuna maniera lo Statuto importare possa, che una legge per ciò solo che è fatta dal potere religioso, debba pure essere legge dello Stato.

Se lo Statuto avesse ciò voluto, l'avrebbe francamente detto : esso all'opposto dice nel titolo che parla dell'ordine giudiziario, che ogni giustizia emana dal re, ed è amministrata in suo nome. Lo Statuto non avrebbe potuto in nessuna guisa credere che si amministrasse semplicemente la giustizia coll'applicazione di leggi, il cui potere civile non avesse nessuna parte.

Esso nel riservare al re il diritto di far amministrare la giustizia in suo nome, ha voluto riservargli il diritto pieno ed assoluto di promuovere, come uno dei poteri legislativi, in tutte le leggi dello Stato, quei miglioramenti, quelle riforme che sono necessarie per renderle l'espressione dell'indole del paese e de' suoi bisogni.

L'articolo 1° dello Statuto inoltre vuole che il libero esercizio del culto cattolico sia legge fondamentale ed irrevocabile dello Stato, mentre per gli altri culti il potere legislativo conserva una maggior libertà d'azione. Quell'articolo infine dichiarando che la religione cattolica è la religione dello Stato, importa che lo Stato od in un modo, od in un altro, debba sopperire ai bisogni del culto, cosa che non compete in via di diritto fondamentale agli altri culti.

Nelle opposizioni che si fecero al mio modo di sentire, alcune particolarmente mi parvero degne di speciale riguardo. Dicesi che la legge dev'essere santa ; anch'io riconosco che la legge dev'essere tale : ma la santificazione nella legge s'intende che sia applicata a que'cardinali principii i quali costituiscono la relazione degli uomini colla potenza divina anziché in tutte e singole le loro diramazioni. Nella legge presente sul matrimonio io ravviso che il matrimonio una volta costituito è un vincolo indissolubile. Io credo di vedervi con ciò scritto tutto il vincolo che forma la nostra credenza.

Ogni altra disposizione la quale non sia espressamente scritta nella legge di Dio, parmi sia piuttosto destinata a regolare le relazioni dell'uomo colla vita terrena anziché le relazioni dell'uomo colla vita celeste. Per altra parte onde giudicare irreligiosa una legge, converrebbe che in questa fosse sanzionato qualche principio penale contro coloro che ad un rito religioso obbediscono e scrupolosamente ne osservano tutte e singole le disposizioni.

Io non credo che sia mai stata intenzione del Governo nè di alcun Parlamento di proporre leggi che costituiscano vessazioni insopportabili alle credenze religiose dei propri concittadini. Quando la legge, non solo tollera, ma proclama il principio di assoluta libertà, ed ogni cittadino può obbedire a quel culto cui esso appartiene, questa legge non può dirsi che sia ostile al principio religioso ; essa compie verso i cittadini tutti gli obblighi che ha il potere civile verso la libertà di coscienza.

Si appunta la legge come gravissima per la sua importanza nei suoi rapporti che ha coll'estero e coll'interno. \*

In quanto all'importanza per le relazioni coll'estero, io confesso che non veggio come possa essere così facilmente invocata.

Se ognuno nel rappresentare le condizioni del popolo nostro stesse in quella giusta misura che l'amor patrio a tutti deve sempre consigliare, io credo che nessuno all'estero potrebbe formarsi un'idea che l'introduzione di un principio civile fra noi sia opera la quale in nessuna ; in nessunissima maniera possa intaccare gl'interessi delle altre nazioni, possa

menomamente comprometterli. Il solo effetto positivo che può avere una legge rispetto all'estero, è quello di dare il simbolo dello stato di progresso civile al quale è giunto un popolo. E sotto questo aspetto io credo che non solo una legge sul matrimonio civile ci ponga in migliori condizioni di quelle in cui siamo, ma che anzi ponendo mente allo stato infinitamente inferiore a tutte le altre nazioni in cui il paese nostro si trova nelle leggi che regolano i diritti dello stato civile, sia per noi un elemento maggiore onde essere stimati, onde essere riputati quali abbiamo diritto di essere nell'interno.

Io ho fatto molti studi per ragione delle cariche che ho tenuto da vari anni a questa parte, e non solo credo di poter dire che nell'interno questa legge non ha inconvenienti, ma se vi fossero inconvenienti, credo che vi sarebbero piuttosto nel non ammetterla.

L'opinione pubblica è ormai giunta ad un grado di maturità la quale non permette di dubitare quali siano i sentimenti della popolazione; grandemente io mi son confermato in questo sentimento, vedendo in una crisi ministeriale che gravemente ha preoccupato il paese, come gli uomini che erano sinceramente convinti della sconvenienza di fare una legge sul matrimonio civile senza il concorso della corte di Roma, ed erano insieme in grado di calcolare l'opinione del paese onde stabilire qual grado di forza aver potesse un'amministrazione professante questi principii, s'arrestassero e non insistessero a conseguire il potere, che pure avrebbero dovuto desiderare per dare più facile compimento alle idee loro.

Dicesi che il clero mancherebbe gravemente al suo mandato se non si opponesse all'osservanza delle leggi civili.

Io non veggio che il clero in questa cosa sia direttamente interessato.

Infatti, o si parla dei cattolici, ed io sono convinto, argomentandolo da me stesso, che i cattolici mai in nessun evento farebbero un atto qualsiasi che la legge cattolica riprovasse.

O si parla dei non cattolici, ed il volere che una legge forzatamente imponga ai medesimi quello che al loro modo di credere ripugni, credo sia esorbitanza tale, che basti porla in evidenza, per averla vittoriosamente combattuta. (*Bravo! bravo!*)

Dicesi ancora che lo Stato deve riconoscere come non gli appartenga di pronunciare sulle cose religiose; ma io non credo che lo Stato pronuncii qualunque minima cosa sugli oggetti religiosi, quando proclama una legge sul matrimonio civile. In queste leggi non si impongono in nessuna maniera cose che ripugnino all'opinione religiosa de' cittadini, anzi si deve provvedere in modo da lasciare un'assoluta libertà ad ogni cittadino di uniformarsi ed alle leggi religiose che regolano le contrattazioni del matrimonio, ed a quelle che ne regolano lo scioglimento; solo si deve riservare alla legge civile di regolarne gli effetti che si producono in questa vita materiale, vita che da essa interamente dipende e che deve essere da essa interamente regolata.

Dicesi che lo Stato vuole in certo modo violare la competenza della Chiesa quando nelle sue leggi pone delle disposizioni relative al matrimonio in certi e determinati casi di voti solenni, d'ordini sacri, ed altro: io credo che allorquando la società sia giunta ad un grado maggiore d'incivilimento, forse non si occuperà più né de' voti, né degli ordini sacri; lascerà che la coscienza d'ogni cittadino sia da sé sola giudice, e se il Senato credesse che tale sia già l'incivilimento del nostro paese, io dichiaro che dal mio canto non mi opporrò all'adozione di una piena libertà anche in questo oggetto.

Dicesi che la Chiesa tollera pratiche diverse, che sebbene

il matrimonio sia religioso, per chi non ha fede, è pure funzione civile; e che pertanto anche i non volenti il sacramento possono contentarsi della sola celebrazione religiosa.

Ma io credo immensamente grave di costringere i cittadini a compiere atti religiosi ai quali non li chiama un intimo, proprio e sincero convincimento.

Io mi ricordo fin dai miei primi anni, quando all'Università eravi per noi una direzione spirituale, vincolativa in un modo assoluto: quante volte mi abbia fatto un'immensa pena il vedere molti dei miei compagni, in quella ancor tenera età, vinti da una parte dal timore del castigo e delle conseguenze di una disubbidienza ai precetti universitari, e dall'altra, meno disposti a compiere alcun determinato rito della nostra sacrosanta religione, compierlo tuttavia coll'animo profondamente convinto di fare un sacrilegio; da quell'epoca in poi in me prevalse vivamente il sentimento che nessuna legge sia buona che non lasci nelle cose religiose piena ed assoluta libertà nei cittadini. (*Bravo! bravo!*)

**PRESIDENTE.** È vietata ogni dimostrazione sì di approvazione che di disapprovazione. Io invito le tribune a non dar questi segni.

**DI SAN MARTINO, ministro dell'interno.** Si accusano le cattive tendenze della classe operaia nell'osservanza delle domeniche, le tendenze al protestantismo. Io riconosco pienamente la gravità delle accuse che si fanno. Non le credo così importanti in fatto come sono da altri reputate, ma nel mio cuore immensamente desidero che la maggioranza, la totalità dei miei concittadini meco divida per sempre quei sentimenti di religione puramente cattolica, apostolica, romana dalla quale non credo di volermi dipartire mai; ma non credo in nessuna maniera che la vera protezione e conservazione della religione cattolica possa essere opera del potere civile. Questa sarà opera sola del potere ecclesiastico quando, conformando i suoi atti all'indole dei tempi, faccia che il principio religioso sia per organo suo il più accetto a tutti e da tutti rispettato.

Non confesso neppure che la classe operaia abbia quelle cattive tendenze che le si appongono.

Fin dai tempi in cui ho dovuto prendere un'attiva ingerenza nella direzione della cosa pubblica del mio paese, io mi sono gravemente occupato della quistione degli operai componenti società numerose, ed esaminando tutti gli immensi motivi i quali potevano portare queste società in una falsa via, mi sono gravemente preoccupato nel vedere quale potesse essere a loro riguardo la missione del Governo.

Io ne ho fatto un attento studio e deggio confessare che finora, di mano in mano che si accorsero di essere pienamente liberi nei loro atti, molte e molte delle prevenzioni che erano diffuse nell'animo loro sono sparite. (*Segni di approvazione*)

Quanto a me io credo che le tendenze delle nostre popolazioni siano buone. Non credo che la violenza, non credo che la forza coattiva del Governo sia quella che le possa far migliorare... Credo che nella quistione degli operai si debba andare sommamente guardinghi per non portar un giudizio senza una piena cognizione d'ogni cosa e si debba principalmente ritenere che il mezzo forse il più facile, il più pronto per evitare ogni loro traviamiento consista piuttosto nell'istruirli, nel renderli buoni per loro proprio convincimento, anziché appigliarsi al sistema d'imporre per forza l'osservanza sola ed unica di leggi coercitive.

Io non dispero in nessuna maniera dell'avvenire del mio paese, e non ne dispero appunto perchè ho fatto uno studio più profondo di quanti altri mai, di quanto sono le masse sui diversi punti dello Stato.

Io vedo ovunque un rispetto immenso per il nome del Re; veggio il principio monarchico costituzionale prendere ogni giorno maggiori radici nel cuore dei cittadini, e grazie a questo principio non verrà meno certamente il rispetto agli ordinamenti religiosi, quando nessuno tenti coll'aiuto di questi ordinamenti di fare incaglio al civile progresso.

Fu detto che lo Stato deve far rispettare la forma del culto; anche io sono pienamente d'accordo in ciò, e qualunque trasgressione si vedesse commettere a questo riguardo, io prego il Senato di esser certo che il Governo si farebbe un dovere d'immediatamente reprimerla; il Governo non ha mai dato nessun motivo a qualsiasi persona di sospettare che non sia ferma, non sia irremovibile sua intenzione di far rispettare il culto dello Stato, culto dell'immensa maggioranza della nazione; culto che ha la nostra affezione, quanto il nostro rispetto.

Venendo ora a parlare della legge che è formata dalla Commissione, nella discrepanza d'opinione che ancora sussiste in molti dei nostri legislatori io credo necessariamente che se non può prevalere un principio assoluto di separazione perfetta tra il matrimonio civile e il matrimonio religioso, se la legge dee ancora continuare a far menzione del matrimonio religioso come di cosa a cui si abbia un riguardo legale, sia però assolutamente impossibile di ammettere che la ricognizione del rito religioso possa importare ancora giurisdizione alcuna.

La giurisdizione, come ho detto in principio, è attribuita dallo Statuto al Re, essa non può essere che l'effetto della legge civile, quindi credo che non solamente non sia conve-

niente di ammettere il tribunale ecclesiastico come avente qualità ancora per dare decisioni su questa materia, ma credo che il farlo sarebbe pienamente opposto allo spirito dello Statuto; non credo nemmeno che si possa ammettere in via meramente facoltativa e volontaria, perchè io non conosco Codice il quale permetta ai cittadini di scegliersi i proprii giudici e le proprie leggi e farle prevalere alle leggi comuni; credo che non si può al matrimonio religioso dare nessun effetto civile, e quando fosse in tali termini modificata la legge, io non avrei nessuna difficoltà dal mio canto di ammettere la menzione del matrimonio religioso come cosa puramente facoltativa.

Io confido che, nel sentire il mio modo di pensare, non sarà caduto in mente ad alcuno che possa essere l'effetto di una preconcepita sentenza contro i principii ed i bisogni della Chiesa.

Io mi protesto quant'altri mai disposto ad impiegare energicamente l'opera mia per il rispetto della religione e per quello de' suoi ministri; ma confesso che vivamente desidero che sia pure assoluto ed inviolabile il rispetto per il principio dell'autorità civile.

**PRESIDENTE.** Vi sono ancora parecchi senatori iscritti; chieggo al Senato se vuol continuare la discussione.

*Voci.* A domani!

**PRESIDENTE.** La discussione è rimandata a domani al tocco.

La seduta è levata alle ore 5.